

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** che, ai sensi dell'art.15 del DM 123/2010, è istituito il Consiglio Federale, presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dal Direttore Generale dell'ISPRA e dai Legali Rappresentanti delle ARPA/APPA con il fine di promuovere lo sviluppo coordinato del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, nonché per garantire convergenza nelle strategie operative e omogeneità nelle modalità di esercizio dei compiti istituzionali delle Agenzie e di ISPRA stesso;
- CONSIDERATO** che, ai fini di cui sopra, formula e attua programmi pluriennali delle proprie attività, articolati in piani annuali, adotta atti di indirizzo e raccomandazioni, sollecita e propone soluzioni alle criticità per un migliore funzionamento del Sistema;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del proprio Regolamento di funzionamento, il Consiglio Federale approva i prodotti del Sistema mediante delibere e raccomandazioni;
- CONSIDERATO** che, all'interno del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, è emersa la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia delle attività di diffusione delle informazioni ambientali;
- VISTA** l'approvazione del Piano Triennale delle attività interagenziali 2014-2016 nella seduta del Consiglio Federale del 30 giugno 2014, di cui fa parte l'Area 4 "Valutazioni", coordinata da ISPRA e da ARPA Toscana, comprendente l'attività per la predisposizione di Linee Guida per l'analisi e caratterizzazione di una selezione di aspetti ed effetti ambientali ai fini delle attività di Valutazione Ambientale Strategica per alcune tipologie di piani e programmi, affidata al Gruppo di Lavoro 23 VAS, coordinato da ISPRA;
- CONSIDERATO** che il Gruppo di lavoro 23 VAS ha previsto, nell'ambito dello svolgimento delle attività programmate nel POD, di aggiornare /integrare il Rapporto ISPRA – ARPA/APPA 143/2011 "Prima ricognizione del quadro normativo sulla VAS, stato dell'arte dei ruoli e delle attività delle Agenzie e criticità riscontrate nelle

applicazioni di VAS”, prodotto dal Gruppo di Lavoro Interagenziale “Monitoraggio piani VAS”, nell’ambito del Programma triennale 2010 – 2012 del Sistema Agenziale;

VISTO il documento “Quadro delle normative regionali in materia di VAS, ruoli e attività delle Agenzie ambientali e criticità riscontrate nelle applicazioni di VAS”, allegato alla presente delibera di cui fa parte integrante;

RITENUTO di prendere atto del documento come proposto dal predetto Gruppo di Lavoro e approvato dal Comitato Tecnico Permanente con procedura telematica avviata in data 16 novembre 2016;

VISTO l’articolo 6 del proprio Regolamento di funzionamento;

DELIBERA


di prendere atto del documento “QUADRO DELLE NORMATIVE REGIONALI IN MATERIA DI VAS, RUOLI E ATTIVITÀ DELLE AGENZIE AMBIENTALI E CRITICITÀ RISCONTRATE NELLE APPLICAZIONI DI VAS” che è parte integrante della presente delibera.

La presente delibera con i relativi allegati:

- a) è pubblicata sul sito internet di ISPRA;
- b) è trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a cura di ISPRA e alle Regioni e Province Autonome di riferimento a cura delle ARPA/APPA, ai sensi dell’art. 10 del proprio regolamento di funzionamento.

Roma, 29 novembre 2016

Il Presidente
Prof. Bernardo De Bernardinis



Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente - Programma Triennale 2014-2016
Gruppo di Lavoro Interagenziale 23 VAS

**QUADRO DELLE NORMATIVE REGIONALI IN MATERIA DI VAS,
RUOLI E ATTIVITA' DELLE AGENZIE AMBIENTALI E
CRITICITA' RISCONTRATE NELLE APPLICAZIONI DI VAS**

Marzo 2016

Rev. del 16/11/2016

Il documento è un prodotto dei lavori del **Gruppo Interagenziale 23 VAS** afferente alla Macroarea A – Area tematica 4: Valutazioni - del Programma Triennale 2014-2016 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente.

Il Gruppo di lavoro è composto da:

ISPRA, Settore Valutazione Piani e Programmi/Servizio Valutazioni Ambientali: Patrizia Fiorletti (coordinatore), Stefano Pranzo, Giulio Vulcano.

ARTA Abruzzo: Sergio Croce, Silvia Ronconi

ARPA Campania: Caterina D'Alise

ARPA Emilia Romagna: Paolo Cagnoli, Irene Montanari

ARPA Friuli Venezia Giulia: Paola Giacomich

ARPA Lazio: Alessandro Di Giosa

ARPA Lombardia: Adriano Cati, Rosa Sonia Rumi

ARPA Marche: Federica Allegrezza

ARPA Sicilia: Giovanni Vacante

ARPA Veneto: Paolo Bortolami, Claudia Visentin.

I Riferimenti tecnici delle Agenzie non partecipanti al GdL sono:

ARPA Basilicata: Adelchi Acampora

ARPA Calabria: Ivan Meringolo

ARPA Liguria: Maria Montalbano

ARPA Piemonte: Luciano Crua

ARPA Puglia: Benedetta Radicchio

ARPA Sardegna: Paola Manconi

ARPA Toscana: Carmela D'Aiutolo, Gloria Giovannoni

ARPA Umbria: Paolo Stranieri

ARPA Valle d'Aosta: Giancarlo Rosso

Autori

Gli esperti che hanno direttamente partecipato alla redazione del documento sono:

Patrizia Fiorletti, ISPRA (coordinatore)

Adelchi Acampora, ARPA Basilicata

Ivan Meringolo, ARPA Calabria

Caterina D'Alise, ARPA Campania

Irene Montanari, ARPA Emilia Romagna

Paola Giacomich, ARPA Friuli Venezia Giulia

Alessandro Di Giosa, ARPA Lazio

Maria Montalbano, ARPA Liguria

Rosa Sonia Rumi, ARPA Lombardia

Federica Allegrezza, ARPA Marche

Luciano Crua, ARPA Piemonte

Benedetta Radicchio, ARPA Puglia

Paola Manconi, ARPA Sardegna

Giovanni Vacante, ARPA Sicilia

Carmela D'Aiutolo, Gloria Giovannoni, ARPA Toscana

Paolo Stranieri, ARPA Umbria

Paolo Bortolami, Claudia Visentin, ARPA Veneto

Giancarlo Rosso, ARPA Valle d'Aosta

Ringraziamenti

A ciascuno degli esperti, che hanno partecipato alla redazione del documento, va il più sentito ringraziamento, da estendere anche a tutti i partecipanti al GdL, a tutti i Riferimenti tecnici delle Agenzie e

ai Coordinatori dell'Area 4 e a tutti i Direttori tecnici che ne hanno verificato la validità dei contenuti nell'ambito dei lavori del Comitato Tecnico Permanente

INDICE

INTRODUZIONE	2
1. IL QUADRO DELLE NORMATIVE REGIONALI IN MATERIA DI VAS.....	3
1.1 Le leggi vigenti	3
1.2 Le Autorità competenti per i piani/programmi alle diverse scale territoriali.....	11
1.3 I Soggetti competenti in materia ambientale.....	18
1.4 Le modalità di consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico nelle diverse fasi della procedura VAS	24
1.5 Il monitoraggio VAS di piani e programmi	34
1.6 Il ruolo di ARPA/APPA nella VAS e in particolare nel monitoraggio VAS di piani e programmi.	40
2. STATO DELL'ARTE DEI RUOLI E DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLE AGENZIE NELLE APPLICAZIONI DI VAS.....	47
3. LE CRITICITÀ RISCONTRATE NELLE APPLICAZIONI DI VAS	56

INTRODUZIONE

Il Gruppo di Lavoro “Monitoraggio piani VAS”, previsto nell’ambito del Programma triennale 2010 - 2012 del Sistema Agenziale, aveva avviato le attività con la costruzione di un quadro conoscitivo, da cui trarre indicazioni utili per lo svolgimento delle attività, comprendente: le normative regionali in materia di VAS, i ruoli e le attività delle Agenzie ambientali nelle applicazioni di VAS, le carenze riscontrate nelle stesse applicazioni.

Delle normative regionali sono esaminati, in particolare, alcuni aspetti ritenuti rilevanti per un’efficace applicazione della VAS e per il coinvolgimento delle Agenzie, quali: le Autorità competenti individuate per i piani/programmi alle diverse scale territoriali, i Soggetti competenti in materia ambientale e le modalità di consultazione degli stessi, quanto previsto in merito al monitoraggio, il ruolo delle Agenzie ambientali nella VAS e in particolare nel monitoraggio VAS di piani e programmi.

Alla costruzione del quadro avevano contribuito tutte le Agenzie partecipanti al Gruppo di Lavoro: ARPA Piemonte, ARPA Lombardia, ARPA Veneto, ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Toscana, ARPA Umbria, ARPA Abruzzo, ARPA Basilicata, ARPA Sicilia, e ARPA Puglia.

Le informazioni raccolte sono riportate nel Rapporto ISPRA – ARPA/APPA 143/2011 “Prima ricognizione del quadro normativo sulla VAS, stato dell’arte dei ruoli e delle attività delle Agenzie e criticità riscontrate nelle applicazioni di VAS”, ricompreso nella collana “Pubblicazioni del Sistema Agenziale”.

Il Gruppo di Lavoro Interagenziale che si occupa della VAS nell’ambito del Programma Triennale 2014-2016 del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, ha inserito tra le attività da svolgere nel primo periodo, l’aggiornamento e ampliamento del quadro conoscitivo realizzato nel 2011, sia per avere la situazione aggiornata delle normative e delle attività svolte dalle Agenzie in ambito VAS, sia per trarre dall’aggiornamento delle criticità riscontrate nelle applicazioni di VAS, utili indicazioni per lo svolgimento delle attività anche in questo nuovo periodo di lavori del Gruppo interagenziale.

L’aggiornamento si avvale dell’arricchimento dell’esperienza maturata dalle Agenzie partecipando alle numerose VAS realizzate nel periodo dal 2011 ad oggi e della partecipazione ai lavori di ulteriori sette Agenzie: ARPA Emilia Romagna, ARPA Liguria, ARPA Marche, ARPA Sardegna, ARPA Campania, ARPA Calabria e ARPA Valle d’Aosta.

Nel presente Rapporto sono riportati gli aggiornamenti a marzo 2016 delle situazioni regionali già presenti nel Rapporto del 2011 e le situazioni delle ulteriori sette realtà regionali esaminate.

1. IL QUADRO DELLE NORMATIVE REGIONALI IN MATERIA DI VAS

1.1 Le leggi vigenti

La Direttiva europea 2001/42/CE che ha introdotto la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente è stata recepita, in Italia, con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007, successivamente modificata e integrata. Le Regioni e le Province Autonome devono adeguare, ove necessario, il proprio ordinamento a tale norma, e secondo quanto stabilito nella stessa con le proprie leggi e regolamenti individuano l'Autorità competente tra le pubbliche amministrazioni con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale; disciplinano le proprie competenze e quelle degli altri enti locali; i criteri per individuare gli enti locali territoriali interessati ed i soggetti competenti in materia ambientale; eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel decreto, per l'individuazione di piani e programmi da sottoporre a VAS; le modalità di partecipazione al processo di VAS delle regioni e province autonome confinanti.

In questo capitolo si riportano le disposizioni normative regionali vigenti in materia di VAS. Le regioni Liguria, Toscana, Umbria, Puglia, hanno provveduto a disciplinare la VAS con organiche leggi regionali, nelle altre Regioni sono stati emanati atti di indirizzo operativo e metodologico - procedurale che, coerentemente alla norma nazionale, disciplinano il processo di VAS.

Valle d'Aosta

In Valle d'Aosta la Legge Regionale n. 12 del 26 maggio 2009 "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 2011/92/UE (*), concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009*", nell'adeguare alla disciplina europea e nazionale la propria normativa sulla valutazione, norma al Capo II, dall'art. 6 all'art. 14, la materia relativa alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Nel 2010, il Servizio Valutazione Ambientale dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente ha redatto una Linea Guida VIA-VAS relativa alla LR 12/2009.

Piemonte

In Piemonte, in attesa di una riscrittura dell'ordinamento regionale in materia di valutazione ambientale di piani/programmi e progetti, trova applicazione l'art. 20 della L.R. 40/98, *Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*, coerente con la Direttiva 2001/42/CE. L'articolo dispone un obbligo di valutazione della compatibilità ambientale di tutti i piani o programmi che, rientrando nel processo decisionale di strumenti di governo o di gestione, incidono sull'assetto del territorio in senso lato.

Al fine di garantire la compatibilità di tale norma con il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Regione ha emanato, quale atto di indirizzo e di coordinamento in materia di VAS, la DGR 12-8931 del 9/06/2008, che comprende due allegati:

- Allegato I: "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica", riferimento per tutte le tipologie di piani e programmi da assoggettare alla procedura di VAS.
- Allegato II: "Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica", riferimento per la pianificazione territoriale comunale.

Dopo il 2008 le modifiche legislative regionali si sono concentrate sui piani urbanistici, soprattutto di livello locale.

Con la Legge regionale n. 3 del 25 marzo 2013 *“Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia.”*, che riforma i procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica della Regione, sono stati anche definiti i principi generali relativi all’integrazione della valutazione ambientale strategica in tali procedimenti, definendo ruoli e competenze dei diversi soggetti coinvolti e gli elementi essenziali del procedimento.

Con la Deliberazione della Giunta Regionale 12 gennaio 2015, n. 21-892 *“Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del documento tecnico di indirizzo “Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale”* sono state definite indicazioni operative per lo svolgimento della fase di Specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale al fine di semplificare lo svolgimento di tale fase e di rendere il più possibile omogenei e adeguati i processi di valutazione ambientale degli strumenti urbanistici.

Lombardia

In Regione Lombardia la Legge Regionale n. 12/2005 *“Legge di governo del territorio”* ha recepito, con l’art. 4, la Direttiva comunitaria 2001/42/CE, decretando l’obbligatorietà di redazione di tutti i piani e programmi (fatti salvi quelli espressamente esclusi dalla Direttiva) con il processo di Valutazione Ambientale Strategica (La l.r. 12/2005 è attualmente in fase di revisione).

In attuazione di tale articolo la Regione Lombardia ha emanato la D.C.R. n. 351 del 13 marzo 2007 *“Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi”*, che codifica il processo di VAS in fasi che accompagnano fin dai momenti iniziali la costruzione di piani/programmi.

La D.g.r. n. VIII/6053 del 5 dicembre 2007 *“Partecipazione delle Aziende Sanitarie Locali e di ARPA ai procedimenti di approvazione dei piani di governo del territorio. Indirizzi operativi”* – individua ARPA e ASL quali soggetti competenti in materia ambientale, chiamandole espressamente in causa per lo svolgimento di attività nell’ambito del processo di VAS. Le attività, previste dalla D.g.r., comprendono la fornitura dati, la partecipazione e la valutazione degli effetti ambientali di piani e programmi sia nelle fasi di costruzione che in quelle successive di monitoraggio e riorientamento di piani e programmi.

Le D.g.r. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 *“Determinazione della procedura di valutazione ambientale dei Piani e Programmi”*, la D.g.r. n. 7110 del 18 aprile 2008 e la successiva D.g.r. n. 8/10971 del 30 dicembre 2009 di adeguamento al D. Lgs. 4/2008, individuano modalità operative per una corretta applicazione della VAS a diverse tipologie di piani e programmi a livello comunale, provinciale e regionale, mediante la definizione di modelli metodologici, procedurali e organizzativi.

La D.g.r. n. 9/761 del 10 novembre 2010 *“Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”* - adegua la normativa regionale fin ora prodotta al nuovo D. Lgs. nazionale.

Il d.d.s. n. 13071 del 14 dicembre 2010, che emana una circolare contenente indicazioni in merito alla *“Applicazione della Valutazione Ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale.*

La D.g.r. 22 dicembre 2011 - n. IX/2789 *“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) - Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) – Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10,*

l.r. 5/2010)” – atto che risponde all’esigenza di non duplicazione e semplificazione delle diverse procedure (VAS, VIC, VIA) introdotte, in tempi diversi, dalla normativa comunitaria.

La Legge regionale 13 marzo 2012 n. 4 “*Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistica – edilizia*”, ha reso obbligatorio l’applicazione del procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS su varianti al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi (atti che costituiscono, insieme al Documento di Piano, il PGT).

Con la successiva Dgr 25 luglio 2012 – n. 3836 “*Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r.n. 351/2007) – Approvazione allegato Iu*” – viene definito il Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – per le varianti al piano dei servizi e piano delle regole.

Veneto

Nella Regione Veneto, la Legge Regionale del 23 aprile 2004, n. 11 “*Norme per il governo del territorio*”, recependo le disposizioni della Direttiva 2001/42/CE, obbliga la predisposizione della VAS per i piani territoriali di coordinamento e per i piani di assetto del territorio a scala comunale e intercomunale.

La Regione è successivamente intervenuta a più riprese sul tema della VAS, definendo gli indirizzi operativi, attraverso una serie di Deliberazioni della Giunta regionale (DGRV) e Leggi Regionali (LR), in attesa dell’adozione di una organica legge regionale in materia di VAS.

Tra le DGRV, la n. 3262 del 24 ottobre 2006, esplicita la procedura di VAS per tutti i piani a livello regionale, provinciale, intercomunale e comunale e definisce in seno alla Regione la Commissione Regionale VAS come l’autorità ambientale per la VAS che in fase di preparazione del piano e prima della sua approvazione deve seguirne l’iter procedurale e pronunciare il parere motivato.

Nella LR n. 4 del 26 giugno 2008, entrata in vigore il 2 luglio 2008, “*Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e trasporti*”, l’articolo 14, è dedicato alle disposizioni transitorie in materia di VAS. Nell’articolo viene confermata la Commissione Regionale VAS come Autorità ambientale per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e per l’elaborazione del parere motivato e sono confermati i piani e programmi oggetto di procedura.

La DGRV n. 791 del 31 marzo 2009, “*Adeguamento delle procedure di VAS a seguito della modifica alla parte seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cd. Codice Ambiente, approvata dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*”, definisce l’ambito di applicazione delle procedure VAS per i diversi piani e programmi, a seconda delle competenze dei soggetti coinvolti.

Sono seguite successive delibere di Giunta per esplicitare maggiormente aspetti procedurali con particolare riferimento alla pianificazione su scala locale.

Friuli Venezia Giulia

Nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore della Direttiva 2001/42/CE (i.e. 21 luglio 2001) ed il suo recepimento a livello nazionale, la Regione FVG ha emanato la L.R. 6 maggio 2005, n. 11 di attuazione, tra le altre, di detta Direttiva. Successivamente, la L.R. 30 luglio 2009, n. 13 ha apportato modifiche alla legge del 2005, abrogando i suoi articoli riferiti alla VAS (dall’art. 4 al 12) e specificando, con la sostituzione dell’articolo 3, che “*la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, operanti sul territorio regionale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi aventi effetti significativi sull’ambiente, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”.

La Regione FVG, con l'articolo 4 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 "*Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo*" ha normato alcuni aspetti relativi all'applicazione della Valutazione Ambientale Strategica limitatamente agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. Nell'originaria formulazione di tale articolo 4, il comma 1 definiva le figure del proponente, dell'autorità procedente, dell'autorità competente e dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare (tra i quali risultava anche ARPA FVG). In seguito, tale articolo è stato prima modificato ed integrato dall'art. 35 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13 e poi la lettera d, che individuava i soggetti competenti in materia ambientale, è stata abrogata dall'art. 3 comma 25 dalla L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

Esclusivamente per quanto concerne la pianificazione regionale, l'Amministrazione Regionale disciplina con specifiche deliberazioni di Giunta le singole procedure VAS dei singoli piani o programmi (es. Programma di sviluppo rurale 2007-2013, Programma Operativo Italia-Austria, Piano di miglioramento della qualità dell'aria, Piano d'azione regionale, ecc.).

Tali delibere, di volta in volta, definiscono le procedure da seguire per lo svolgimento della VAS, tra cui le modalità di consultazione, individuano l'autorità competente e le Autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione nella Regione Friuli Venezia Giulia dei diversi Piani o Programmi.

Nel 2012 l'art. 177, comma 1, della L.R. 26/2012 "*Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012*" ha modificato l'art. 3 della L.R. 11/2005 aggiungendo il comma 1 bis "*Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati gli indirizzi generali concernenti le modalità procedurali e metodologiche per l'attuazione dei processi di valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi di cui al comma 1.*" Il 29 dicembre 2015 la Giunta regionale ha emanato la delibera n. 2627 (DGR n. 2627/2015) recante "*Indirizzi generali per i processi di VAS concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli Enti locali e agli altri Enti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia*".

Emilia-Romagna

La Regione Emilia-Romagna ha in parte anticipato la direttiva europea sulla VAS con la legge regionale n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio", che ha introdotto, tra le altre innovazioni, la "valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale" (VAL.S.A.T.) come elemento costitutivo del piano approvato il cui testo è stato coordinato sul tema con L.R. 6 luglio 2009 n. 6 art. 13.

Le procedure previste si applicano:

- ai piani e programmi di competenza regionale o di competenza di enti locali di primo e secondo grado, nonché le loro modifiche, elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione del territorio o dell'uso del suolo e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE (cioè progetti assoggettati a procedure di VIA o di Screening);
- ai piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene sia necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE, cioè i piani e programmi che interessino siti SIC e ZPS.

Inoltre è necessario prevedere una procedura di valutazione preliminare della natura e della significatività dei potenziali effetti (una sorta di verifica di assoggettamento o di esclusione, paragonabile allo "screening" previsto per la VIA) per tutti i seguenti piani e programmi:

- i piani e programmi citati alle lettere a e b che determinano l'uso di "piccole aree a livello locale";
- le modifiche minori ai piani e programmi citati alle lettere a e b;

- i piani e programmi diversi da quelli citati alle lettere a e b, qualora contengano la definizione del quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.

Liguria

La Regione Liguria ha provveduto a disciplinare la materia con legge regionale n. 32/2012 "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) (Bollettino Ufficiale n. 15, del 16/08/2012)".

Con la DGR 223/2014 "Art.17, lr n.32/2012 in materia di VAS. Aggiornamento degli indirizzi applicativi. Sostituzione D.G.R. n.331/2013." sono state emanate indicazioni applicative della lr n.32/2012, con l'intento di consentire all'amministrazione che, rispetto all'approvazione di una variante o di un piano di interesse locale, si configura come autorità procedente, di verificare autonomamente le condizioni di assoggettamento alla verifica di cui alla lr n. 32/2012. Inoltre la Delibera riassume le competenze della Regione Liguria in materia di VAS (l.r. n. 32/2012, art. 5, comma 1).

Toscana

La Regione Toscana con L.R. n. 10 del 12/02/2010 (BURT n. 9, del 17/02/2010) "*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA)*" si è dotata di una normativa organica che ricomprende in modo coordinato tutte le procedure rivolte alla valutazione degli impatti sulle varie componenti ambientali, dando attuazione alla complessiva regolamentazione contenuta nella normativa nazionale (D.Lgs. n. 152/2006), adeguando al contempo la regolamentazione stessa alle peculiarità locali e territoriali della realtà regionale. Le disposizioni della Legge si applicano ai piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione, degli enti locali e degli enti parco regionali.

Dopo l'uscita del D.Lgs 128/2010 la Regione ha approvato la L.R. 30 dicembre 2010, n° 69 e la L.R. 17 febbraio 2012, n° 6 che modificano la L..R. 10/2010 adeguandola proprio a tale decreto legislativo. Infine lievi modifiche alla L..R. 10/2010 sono state introdotte con la L.R. 19 marzo 2015, n° 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale". Infine segnaliamo che la L.R. 10/2010 è stata ulteriormente modificata con la L.R. 25 febbraio 2016, n. 17, che per la parte VAS ha apportato solo alcune lievi modifiche.

Marche

La Regione Marche non ha una legge regionale specifica in materia di VAS.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, la Regione Marche ha adottato la DGR 1813/2010 "Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D. Lgs 152/2006 così come modificato dal D. Lgs 128/2010" una circolare esplicativa che fornisce linee di indirizzo in merito alla Valutazione Ambientale Strategica.

Altri riferimenti normativi regionali importanti sono i seguenti:

- LR n 22/2011 Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile".
- LR n 3/2012 "Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)".

Umbria

Le attività di VAS in Umbria sono regolate tramite la Legge Regionale 16 febbraio 2010, n. 12 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'art. 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni", (Bollettino Ufficiale Regionale Umbria n.9 del 24-02-2010, Supplemento Ordinario n. 1).

La legge regionale è stata licenziata dopo la promulgazione del D. Lgs. 4/2008.

La legge individua e si adegua ai principi sul diritto e l'azione ambientale, sullo sviluppo sostenibile, sulla sussidiarietà e leale collaborazione, sull'accesso e la partecipazione del pubblico ai processi di valutazione ambientale, integra e specializza le definizioni del decreto nazionale.

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 128/10, la Giunta regionale ha provveduto ad emanare con la D.G.R. 861/11 e in particolare l'Allegato A alla D.G.R., le specifiche tecniche e procedurali per lo svolgimento dei procedimenti di Verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS in ambito regionale nonché per l'integrazione del processo di VAS nell'iter di formazione, adozione e approvazione degli strumenti della pianificazione urbanistica.

Con la l. r. 8/2011, modificata e integrata dalla l.r. 7/2012, la Regione ha sancito disposizioni finalizzate alla semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali, delegando ai Comuni e alle Amministrazioni provinciali il ruolo di Autorità competente per la VAS, relativamente agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.

A seguito della emanazione di tali leggi regionali, con Delibera del 13 maggio 2013, n. 423, la Giunta Regionale ha approvato le nuove specificazioni tecniche e procedurali in materia di VAS in ambito regionale, che sostituiscono l'Allegato A alla D.G.R. 861/11.

Con la l.r. 21 gennaio 2015, n.1, in materia di governo del territorio, la Regione ha introdotto alcune disposizioni relative alla VAS dei piani urbanistici comunali e territoriali. Una serie di aspetti dell'integrazione del processo di VAS in quello di formazione e approvazione dei piani urbanistici comunali sono stati ulteriormente definiti con la DGR 598 del 7/05/2015, poi integrata e corretta con la DGR 1311 del 9 novembre 2015.

Lazio

Nel Lazio non è presente una legge regionale in materia di valutazione ambientale strategica, trova quindi diretta applicazione il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Abruzzo

In Abruzzo, nelle more dell'emanazione della nuova Legge sul Governo del Territorio della Regione Abruzzo che recepirà a livello regionale la normativa sulla VAS, si applica la normativa nazionale disciplinata dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s. m. i.

Attualmente le indicazioni e le disposizioni sulla Valutazione Ambientale Strategica sono contenute in Deliberazioni di Giunta Regionale, Circolari e linee guida specifiche che costituiscono il riferimento per il corretto espletamento del procedimento e la redazione dei rapporti preliminari/ambientali.

In particolare, con L.R. 27 del 2006, è stata istituita l'Autorità ambientale regionale che svolge le funzioni proprie in tema di valutazione ambientale strategica nell'ambito della programmazione regionale, nazionale e comunitaria con i compiti definiti nella delibera CIPE del 4 agosto 2000, n. 83.

Puglia

Con la legge regionale n.44 del 14 dicembre 2012 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica", la Regione Puglia ha adeguato il proprio ordinamento alle disposizioni della Parte seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, in attuazione della direttiva europea 2001/42/CE.

Successivamente è stato approvato il Regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013 Regolamento di attuazione della L.R. 44/12 concernente piani e programmi urbanistici comunali. Il Regolamento è stato modificato dal Regolamento Regionale n. 16 dell'08/06/2015.

Con la legge regionale n. 4 del 12 febbraio 2014, "*Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19*", ai comuni è delegato l'esercizio delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra.

Con DGR n. 2570/2014, è stata emanata la Circolare n. 1/2014 "Indirizzi e note esplicative sul procedimento di formazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG)". Uno degli aspetti trattati dalla circolare riguarda l'integrazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica nel procedimento di pianificazione urbanistica e i contenuti del Rapporto Ambientale.

Sardegna

La Regione Sardegna non ha una legge regionale in materia di VAS.

Nelle more dell'Approvazione di una Legge Regionale e a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, e delle modifiche al D.Lgs. 152/2006 introdotte dal D.Lgs. 128/2010, la Regione Sardegna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale 34/33 del 7 agosto 2012, "Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della D.G.R. n. 24/23 del 23.4.2008".

La Delibera stabilisce le modalità di svolgimento delle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale e di Valutazione Ambientale Strategica.

Inoltre, per agevolare i comuni nel processo di VAS dei PUC, la Regione Sardegna con DGR 44/51 del 14/12/2010 ha approvato le "Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali".

Campania

In Campania, le norme di dettaglio sono contenute in un regolamento e in alcune delibere di Giunta nonché, da ultimo, nel regolamento di attuazione della legge regionale sul governo del territorio.

La regione Campania, nelle more dell'emanazione della disciplina statale, ha introdotto la Valutazione Ambientale Strategica con l'art. 47 della LR n.16/2004 "Norme sul Governo del Territorio" che dispone che i piani territoriali di settore ed i piani urbanistici siano accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla direttiva 42/2001/CE. Nell'ambito della DGR 834/2007 "Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli artt. 6 e 30 della LR 16/2004 sono stati indicati alcuni contenuti tecnici degli elaborati per la VAS .

Successivamente, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la materia è stata complessivamente ridefinita con un apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR 18 Dicembre 2009 n.17) che ha emanato il "Regolamento di Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania". Con la delibera 203/2010 la Giunta regionale ha approvato gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS" che, oltre a fornire alcune indicazioni di ordine generale sulla procedura, predispongono schemi esemplificativi sull'integrazione della VAS con altri procedimenti tra cui la Valutazione d'incidenza e la Valutazione di Impatto Ambientale.

Il “Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio” (n. 5 del 04/08/2011), che disciplina i procedimenti amministrativi di formazione dei piani, territoriali, urbanistici e di settore, previsti dalla L.R.16/2004, ha ulteriormente approfondito l’iter procedurale per la verifica della sostenibilità ambientale dei piani, al fine di sviluppare una sinergia tra la pianificazione urbanistica e la valutazione ambientale strategica. Il Regolamento inoltre contiene un elenco dettagliato di piani e programmi esclusi dalla VAS.

Basilicata

La Regione Basilicata non si è dotata di una propria norma in materia di Valutazione Ambientale Strategica, pertanto, trova diretta applicazione il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Per quanto attiene la pianificazione urbanistica, tuttavia, al momento della stesura del presente rapporto è in via di pubblicazione su Bollettino Ufficiale Regionale, un regolamento che disciplina il coordinamento tra la procedura di verifica di compatibilità (prevista dalla L.R. 11 agosto 1999, n. 23 – Tutela, governo ed uso del territorio) e la procedura di VAS, alle quali sono sottoposti gli strumenti di Pianificazione (Regolamenti urbanistici, Piani Operativi, Piani Strutturali Comunali e Piani Strutturali Provinciali). Tale regolamento, che entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BUR, stabilisce i principali modi di coordinamento tra l’ente titolare della pianificazione/Autorità proponente, l’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale e l’Ufficio Compatibilità Ambientale.

Calabria

La Regione Calabria ha provveduto con il Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008 e s.m.i., pubblicato sul BUR Calabria n. 16 del 16 agosto 2008, Parti I e II, a specificare utilmente alcuni passaggi della procedura VAS prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Parte II.

Altro riferimento normativo regionale è la DGR n. 624 del 23/12/2011, con cui si definiscono gli indirizzi operativi inerenti la procedura di VAS applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale. La DGR n. 624 del 23/12/2011 comprende i seguenti allegati:

- **Allegato A:** Indirizzi per la redazione del rapporto preliminare ambientale e del rapporto ambientale di cui all’art. 13 del dlgs. 152/06 e all’art.23 del r.r 03/2008 e ss.mm.ii.
- **Allegato B:** Schema di convocazione della conferenza di pianificazione e delle consultazioni preliminari completo di schema di questionario guida sul rapporto ambientale preliminare quale ausilio alle consultazioni preliminari.
- **Allegato C:** Schema di avviso di adozione del piano, avvio delle consultazioni e deposito per la pubblica consultazione e la presentazione di osservazioni disciplinare
- **Allegato D:** Indirizzi per la redazione della Dichiarazione di Sintesi - informazione sulla decisione (D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., art.17).
- **Allegato E:** Documenti di supporto per la redazione del Rapporto Ambientale
- **Disciplinare Operativo** inerente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale - D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., R.R. n° 3 del 04/08/2008 e ss.mm.ii., L.R. 19/02 - art. 10.

Sicilia

Nelle more dell’approvazione di una legge regionale attuativa della parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., la Regione Siciliana con l’art. 59 della L.R. 14-5-2009 n. 6 “*Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009*” (pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 20 maggio 2009, n. 22) ha disposto che:

1. Fino all’emanazione della normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica, la Giunta regionale con propria deliberazione definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

La Giunta regionale ha definito - con propria deliberazione N. 200 del 10 giugno 2009- il modello metodologico procedurale della Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi nella Regione Siciliana.

Con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 8 luglio 2014, n. 23 è stato approvato il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana. (Art. 59, legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dall’art. 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26).

Il nuovo Regolamento tende a disciplinare il processo di valutazione specificando l’ambito di applicazione; individua due autorità ambientali competenti; i soggetti pubblici competenti in materia ambientale; le modalità di consultazione; la decisione; il monitoraggio; i rapporti tra valutazione ambientale strategica e valutazione di incidenza.

1.2 Le Autorità competenti per i piani/programmi alle diverse scale territoriali

Il quadro delle Autorità competenti individuate per i piani/programmi alle diverse scale territoriali è diversificato. Vi sono regioni che individuano l’autorità competente per tutti i piani/programmi di qualsiasi livello territoriale in un ufficio/assessorato della struttura regionale o Commissione che riunisce varie componenti della struttura regionale; regioni nelle quali l’autorità competente viene individuata all’interno dell’ente che procede alla formazione/approvazione del piano/programma; altre in cui la regione è competente per i piani/programmi regionali, la provincia per i piani/programmi provinciali e comunali; altre in cui i comuni sono competenti per i piani comunali e la regione per tutti gli altri piani e programmi; altre in cui la regione è competente per tutti i piani e programmi comunali, provinciali, regionali, interregionali, nazionali e di valenza europea mentre la provincia territorialmente interessata è competente per gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti.

Valle d’Aosta

La LR 12/2009 all’art. 2 individua l’Autorità Competente “*la struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali*”. Tale definizione rende, di conseguenza, l’individuazione dell’Autorità Competente dipendente da riorganizzazioni interne alla mappa dell’Amministrazione regionale. Dalla data dell’emanazione della LR 12/2009 alla presente legislatura, l’Autorità Competente è stata individuata nell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente. L’art. 3 della LR12/2009 dettaglia le competenze e le funzioni dell’Autorità Competente, denominata “*struttura competente*” nell’articolato normativo regionale.

Piemonte

La DGR 12-8931 del 9/06/2008, che, ad oggi, norma gli indirizzi operativi per la procedura di VAS in Piemonte stabilisce che, per quanto riguarda l’Autorità competente a decidere circa la necessità di valutazione per i piani o programmi sottoposti a verifica preventiva e ad effettuare la valutazione complessiva degli effetti ambientali del piano o programma esprimendo il parere di compatibilità ambientale, debba essere identificata nell’amministrazione competente all’approvazione del piano o programma.

La funzione di Autorità competente viene assicurata dalle predette Amministrazioni tramite il proprio Organo Tecnico (istituito ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 40/1998), in quanto struttura idonea a garantire le necessarie competenze tecniche ed a favorire un approccio integrato nelle analisi e nelle valutazioni propedeutiche all’espressione del parere di compatibilità ambientale.

Poiché occorre assicurare che il parere di compatibilità ambientale sia espresso anche con riferimento a piani o programmi di Amministrazioni non dotate del predetto organo tecnico, si ritiene che in tali casi le stesse possano avvalersi, previi i necessari accordi:

- dell'Organo Tecnico Regionale nel caso di piani o programmi che interessano il territorio di più Province,
- dell'Organo Tecnico Provinciale per i piani o programmi che riguardano il territorio di più comuni

Nel caso di piani o programmi la cui approvazione compete alla Regione, in analogia a quanto previsto all'articolo 7, comma 3 della legge regionale 40/1998 per le procedure di VIA, l'Organo Tecnico sarà costituito dal nucleo centrale, integrato dalla struttura regionale competente per materia in relazione alla tipologia di piano o programma, e dalle altre strutture regionali che possono essere interessate dagli effetti del piano o programma. All'Organo Tecnico può partecipare anche ARPA che fornisce supporto tecnico scientifico.

La Legge regionale n. 3 del 25 marzo 2013 "*Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia.*" riprende quanto esplicitato dalla DGR del 2008 richiamata precedentemente.

Lombardia

La norma regionale individua e descrive le seguenti figure:

Ente proponente: Soggetto pubblico o privato, secondo le competenze previste dalle vigenti disposizioni, che elabora il piano/programma soggetto alle disposizioni della norma;

Autorità procedente: E' la pubblica amministrazione che elabora il piano/programma ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispose il piano/programma sia diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma. E' la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione della dichiarazione di sintesi. Tale autorità è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di piano/programma.

Autorità competente per la VAS: è la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato. L'Autorità competente per la VAS è individuata all'interno dell'ente con atto formale della pubblica amministrazione che procede alla formazione del piano/programma, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e 18 agosto 2000, n. 267. Essa deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione rispetto all'Autorità procedente;
- b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'art. 29, comma 4, Legge n. 448/2001;
- c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

Sulla base di quanto sta avvenendo nei procedimenti di VAS, svolti e in corso, in Lombardia la situazione dell'applicazione di tale disposizione normativa, è la seguente:

- Piani urbanistici di piccoli comuni (fino a 2000 abitanti) - PGT

Su questa tipologia di piani l'applicazione è problematica viste le scarse dimensioni dell'apparato comunale e la difficoltà di individuare internamente all'ente responsabilità autonome e terze rispetto all'autorità procedente/proponente.

- Piani urbanistici di comuni medio/grandi - PGT

Nei comuni medio/grandi le competenze Ambiente e Territorio sono suddivise su diversi assessorati, in questo caso le funzioni dell'Autorità proponente/procedente vengono spesso svolte dall'Assessorato all'Urbanistica/Territorio (ente che propone/redige il piano), mentre l'Assessorato all'Ambiente viene nominato Autorità competente.

Questa casistica è riscontrabile anche nei Comuni capoluoghi di provincia, Milano compreso.

- Piani provinciali

Stessa cosa accade per i piani provinciali in cui il ruolo dell'Autorità procedente/proponente è ricoperta dall'assessorato/direzione generale cui compete per materia la redazione del piano (es. PTCP - Direzione Territorio) mentre alla D.G. Ambiente/Ecologia spetta il ruolo di Autorità competente.

Nel caso di piani/programmi che trattano temi ambientali (Piani Ittici, di Indirizzo Forestale ecc.), la Direzione Ambiente viene chiamata a svolgere il ruolo di Autorità proponente/procedente mentre la Direzione Territorio/Urbanistica quello di Autorità competente.

- Piani Regionali

Per quanto attiene ai piani regionali, anche qui l'Autorità proponente/procedente viene ricoperta dalla DG cui compete per materia la redazione del piano, mentre la Direzione Generale Urbanistica e Territorio, cui sono poste in capo le attività relative alla VAS congiuntamente all'Autorità Ambientale Regionale, vengono di norma nominate Autorità Competenti. Nel caso di piani competenti per tematica alla D.G. Urbanistica e Territorio (Piano Territoriale Regionale ecc.) è quest'ultima a svolgere le attività in capo all'Autorità proponente/procedente mentre spetta alla D.G. Ambiente il ruolo di Autorità competente.

Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n.133 del 12 gennaio 2011, nel pronunciarsi in appello su alcuni ricorsi riuniti ha riformato la sentenza in primo grado del TAR Lombardia n. 1526/2010, con la quale, è stata ritenuta "illegittima la nomina dell'Autorità competente per la VAS nella specie individuata nel team dei responsabili dei settori urbanistica e lavori pubblici" del Comune resistente.

Il giudice amministrativo ha ritenuto che la VAS non debba essere intesa come un momento di controllo dell'attività di pianificazione; le due autorità invece, seppur ponendosi "in rapporto dialettico" in quanto tutelano interessi diversi, sono chiamate a collaborare "in vista del risultato finale della formazione di un piano o programma attento ai valori della sostenibilità e compatibilità ambientale".

La Corte, riferendosi in particolare all'art. 6, commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, afferma che "se da un lato emerge l'intento del legislatore nazionale di lasciare alle Regioni una certa libertà di manovra quanto alla delegabilità delle competenze agli enti locali e alle modalità della loro regolamentazione", dall'altro emerge "la volontà di assicurare che la fissazione delle competenze sia compiuta *a priori*, con atti che individuino in via generale e astratta i soggetti, uffici o organi cui viene attribuita la veste di autorità competente".

Se dunque, ad avviso del giudice, non è illegittimo, e anzi quasi fisiologico, "che l'autorità competente per la VAS sia identificata in un organo o ufficio interno alla stessa autorità procedente", occorre porre in essere la garanzia della generalità e dell'astrattezza della loro individuazione e regolamentazione, non essendo ammissibile demandare tale adempimento al momento della nomina del responsabile del procedimento.

Contemporaneamente alla pubblicazione della sentenza in esame, la Regione Lombardia ha emanato, con d.d.s. n. 13071 del 14 dicembre 2010, una circolare contenente indicazioni in merito all'applicazione della VAS nel contesto comunale.

In merito all'individuazione dell'autorità procedente/competente per la VAS la circolare ribadisce che le due autorità sono individuate all'interno dell'ente che procede nella formazione del piano in modo che siano ben distinte tra loro. In particolare l'autorità procedente è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di formazione del piano, mentre l'autorità competente è individuata, sempre all'interno dell'ente, nel rispetto dei requisiti di cui al punto 3.2 degli allegati 1a-1b della d.g.r. 10 novembre 2010, n. 9/761.

Nell'individuazione dell'autorità competente si dovrà porre attenzione alla separazione delle due autorità (non deve esservi sovrapposizione, ciascuna deve essere autonoma nello svolgimento delle proprie funzioni), alla sussistenza di un adeguato grado di autonomia (in

presenza di organici strutturati gerarchicamente deve essere assicurata l'autonomia operativa dell'autorità competente) e di competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

All'interno della circolare viene poi prevista una breve casistica riguardante i Comuni con un solo settore/area funzionale, i comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e, per tutti i comuni, la possibilità di affidare l'incarico a contratto ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000.

Veneto

Nella Regione Veneto, l'art. 14 della L.R. n. 4/2008, individua l'autorità competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato, nella Commissione Regionale VAS, nominata con DGRV n. 3262/2006 e successivi provvedimenti.

Friuli Venezia Giulia

La L.R. 5 dicembre 2008, n. 16, all'articolo 4, comma 1, lettera c, stabilisce che l'autorità competente, limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, è la Giunta comunale.

Le autorità competenti definite dalla DGR n. 2627/2015 sono:

- per piani e programmi elaborati/adottati dall'Amministrazione regionale - la Giunta regionale;
- per piani e programmi elaborati/adottati da soggetti diversi dall'Amministrazione regionale - l'organo o l'articolazione organizzativa dell'Ente diverso dall'organo o articolazione organizzativa dell'Ente medesimo cui compete, secondo le disposizioni vigenti, l'elaborazione o l'adozione del piano.

Emilia-Romagna

La Regione Emilia-Romagna con la LR n. 9/08 ha individuato, nelle more dell'approvazione di una legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. 152/06, l'autorità competente all'effettuazione dei compiti in materia di VAS.

L'autorità competente per la VAS, nel rispetto dei principi di terzietà e di qualificazione "ambientale" della pubblica amministrazione prescelta stabiliti dal Decreto, è, quindi, individuata:

- per i piani ed i programmi diversi dai piani territoriali ed urbanistici è specificato che:
 - per i piani ed i programmi approvati dalla Regione, dalle Autorità di bacino e dalle Province, l'Autorità competente è la Regione.
 - per i piani ed i programmi approvati dai Comuni e dalle Comunità montane, l'Autorità competente è la Provincia (comma 4).
- per i piani territoriali ed urbanistici, provinciali e comunali, normati dalla L.R. n. 47 del 1978 e dalla L.R. n. 20 del 2000, è previsto che l'autorità competente è individuata rispettivamente nella Regione e nelle Province.

Attualmente la Regione Emilia Romagna sta predisponendo la propria normativa regionale di recepimento D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", in vigore dal 13 febbraio 2008, così come modificato dal decreto legislativo 4/2008 e dal decreto legislativo 128/2010.

Liguria

La legge regionale n.32/2012 all'art.5 individua come autorità competente di riferimento per la VAS e per la Verifica di Assoggettabilità la Regione con delega alla Città metropolitana e alle Province nei casi di piani, programmi e loro modifiche che non comportano l'approvazione o l'espressione di assensi, intese o pareri obbligatori da parte della Regione.

La Regione Liguria con la DGR 223/2014 riepiloga in un elenco non esaustivo i principali casi (in ambito di Urbanistica, di Risorse idriche, di biodiversità e di Assetto del territorio) in cui in

base al vigente ordinamento regionale è prevista l'approvazione o l'espressione di assensi, intese o pareri obbligatori da parte della Regione, ai fini dell'individuazione dell'Autorità competente a norma dell'art. 5 della Lr n. 32/2012 e s.m.i.

A livello regionale le funzioni sono svolte dal Dipartimento Ambiente, attraverso il Coordinamento tecnico del settore che si occupa di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La Regionale ha istituito un Comitato tecnico regionale per il territorio (CTRT), competente in materia di VAS, per l'espressione di pareri obbligatori su piani e programmi assoggettati a VAS di competenza regionale.

Toscana

La Legge Regionale n. 10/2010 stabilisce quanto segue:

- Attribuzione delle competenze (in analogia a quanto stabilito nel D.Lgs. n. 152/2006 art. 7 c.1):

Art. 11

1. Le competenze amministrative relative alla VAS sono così attribuite:

- a) alla Regione, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione;*
- b) alle province, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza delle province;*
- c) ai comuni e agli altri enti locali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi;*
- d) agli enti parco regionali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi.*

- Autorità competente (in analogia a quanto stabilito nel D.Lgs. n. 152/2006 artt. 5 e 7):

Art. 12

1. L'autorità competente è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale. Essa deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione rispetto all'autorità procedente;*
- b) adeguato grado di autonomia;*
- c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.*

2. Per i piani e programmi approvati dalla Regione l'autorità competente è individuata nel nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) di cui all'articolo 21 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla Lr 20/2008). (Comma modificato dalla L.R. 25febbraio 2016, n. 17.)

2-bis. Per i piani e programmi approvati da Enti locali diversi dalla Regione che esplicano i loro effetti sull'intero territorio regionale, il Nurv, previa stipula di convenzione, può svolgere le funzioni di autorità competente. (Comma aggiunto dalla L.R. 25febbraio 2016, n. 17.)

3. Per i piani e programmi da essi approvati, le province, i comuni, gli altri enti locali e gli enti parco regionali individuano, nell'ambito della propria autonomia, il soggetto cui affidare le funzioni di autorità competente, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1.

3-bis. I comuni possono esercitare le funzioni di autorità competente per la VAS anche in forma associata ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di autonomie locali, ovvero tramite convenzione con la provincia. (Comma aggiunto dall'art. 13, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.)

Nella Legge sono definite, in modo più preciso ed anche differenziato rispetto al D.Lgs. 152/2006, le diverse funzioni affidate all'Autorità procedente ed al Proponente, allo scopo di garantire la massima trasparenza nell'applicazione del principio contenuto nel D.Lgs. 152/2006 che richiede la separazione tra Autorità procedente ed Autorità competente per la VAS.

Pertanto, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza regionale, l'Autorità competente per la VAS è stata individuata inizialmente nella Giunta Regionale e dal 2012 nel

NURV (Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica ai sensi della L.R. n. 49/1999), di cui ARPAT fa parte. L'Autorità procedente è individuata nel Consiglio regionale, quale organo che ha la titolarità all'approvazione dei piani e programmi regionali. E' lasciata agli enti locali la facoltà di decidere, secondo la propria autonomia organizzativa, l'individuazione di tali autorità nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge regionale.

Marche

La circolare adottata dalla Regione Marche, DGR 1813/2010 "Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D. Lgs 152/2006 così come modificato dal D. Lgs 128/2010" fornisce linee di indirizzo in merito alla Valutazione Ambientale Strategica e definisce al paragrafo 1.5 le competenze amministrative relative alla VAS:

- la Regione Marche assume le funzioni di autorità competente per i piani regionali e settoriali (es Piano Paesistico Ambientale Regionale, Piano della Tutela Acque, Piano Forestale Regionale ecc.), e ogni altro piano o programma regionale soggetto VAS; i piani approvati dall'Autorità di bacino Regionale nonché i piani approvati dalle Autorità di Bacino Interregionali, per il territorio di propria competenza.
- le Province sono autorità competenti per i piani e programmi provinciali; i piani generali e settoriali comunali e ogni altro piano o programma comunale sottoposto a VAS.

Umbria

Ai sensi dell'art. 6 della l.r. 12/2010, la Regione Umbria – Giunta Regionale, Servizio competente in materia di valutazioni ambientali, è l'Autorità competente all'espletamento della procedura di VAS per tutti i piani e programmi comunali, provinciali, regionali, interregionali, nazionali e di valenza europea, mentre per piani urbanistici e territoriali, l'Autorità competente, è individuata:

- a) nella provincia per il PTCP e sue varianti, nonché nei casi in cui il comune affidi ad essa le funzioni di valutazione dei piani urbanistici;
- b) nella Regione nei casi in cui il comune affidi ad essa le funzioni di valutazione dei piani urbanistici;
- c) nei comuni per i piani comunali e loro varianti i quali possono affidare le relative funzioni a forme associative dei comuni o alla provincia o alla Regione;
- d) a forme associative dei comuni nel caso di affidamento delle relative funzioni da parte dei comuni.

Le autorità di cui sopra, qualora svolgano le funzioni relative ai propri piani, affidano tali funzioni ad una struttura organizzativa interna all'ente, diversa da quella responsabile del procedimento di piano interessato.

Lazio

L'Autorità competente è la Regione Lazio per tutti i piani e programmi. La struttura regionale competente in ordine alle procedure di Verifica di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione Ambientale Strategica a partire dal 3 luglio 2013 è stata individuata nella Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti con la la Delibera 148 del 12/06/2013, pubblicata sul supplemento 2 del B.U.R.L. n. 53 del 02/07/2013.

Abruzzo

Nella Regione Abruzzo per l'individuazione dell'Autorità competente, ci si avvale del principio secondo cui tale Autorità deve essere individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in ordine all'approvazione dei Piani, ovvero, essa è identificata nell'amministrazione a cui compete l'approvazione del piano o programma (Amministrazione Comunale per piani

comunali, Province per PTCP e altri piani provinciali, Regione per QRR, PST, Piano Paesistico, PAN, Piani dei Parchi e piani di competenza regionale).

Puglia

La LR 44/2012 all'art. 4 individua in sede regionale, l'autorità competente per la VAS nella struttura cui sono attribuite le funzioni in materia di valutazioni ambientali;

La LR 4/2014 delega ai comuni l'esercizio delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra.

Sardegna

Come previsto dagli articoli 48 e 49 della Legge Regionale n. 9/2006, e ss.mm.ii., l'autorità competente per i piani e programmi di livello regionale o i cui impatti ambientali interessino i territori di due o più province è la Regione. Sono parimenti competenza della Regione i piani e programmi che sono approvati a livello regionale in relazione alla loro valenza regionale. Nell'ambito della Regione l'autorità competente è in capo all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali (ex SAVI). L'autorità competente per i piani e programmi di livello provinciale o sub-provinciale è la Provincia competente per territorio.

Campania

In una prima fase l'autorità competente ad adottare il provvedimento di VAS per i piani e programmi previsti dalla LR n.16/2004 è stata individuata nella Regione.

Il Regolamento regionale 5/2011 ha fornito un nuovo assetto di competenze in materia di VAS. Pertanto la Regione ed i comuni sono autorità competenti per la VAS dei rispettivi piani e varianti nonché per i piani di settore dei relativi territori ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006.

Il Regolamento 5/2011 precisa a tal fine che l'ufficio ambientale competente in materia VAS dovrà essere obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia.

Infine, per i Comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, tutte le funzioni in materia VAS possono essere svolte in forma associata con altri comuni, come anche i Comuni aventi popolazione superiore, ma che non siano in condizioni di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal regolamento stesso.

Basilicata

Per quanto attiene al ruolo delle Autorità competenti in materia ambientale per le VAS la norma di riferimento è il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

La Regione Basilicata ha inteso interpretare il suddetto disposto normativo adottando la prassi, fino ad oggi applicata in tutti i provvedimenti avviati ed a tutte le scale territoriali, di individuare quale Autorità competente l'Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche della Regione Basilicata. Tale prassi è risultata priva di particolari criticità, poiché l'attribuzione del ruolo di Autorità competente ad uno specifico Ufficio Regionale istituzionalmente non preposto all'elaborazione di piani e programmi garantisce la separazione netta rispetto alle Autorità precedenti anche laddove queste dovessero identificarsi con una struttura regionale.

Calabria

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del R.R. n. 3 del 04/08/2008 e s.m.i., l'Autorità competente per la valutazione ambientale strategica è il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria.

In base alle Legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 e s.m.i., per l'espletamento delle attività di istruttoria tecnica e di valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale in particolare con riferimento ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale (V.I.A), valutazione ambientale strategica (V.A.S.), autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) e valutazione di incidenza (V.I.) - è istituita la Struttura Tecnica di Valutazione (S.T.V.), incardinata presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente.

Sicilia

Il Regolamento di cui al D. Pres.R.S. 8 luglio 2014, n. 23, individua all'art. 4 due autorità ambientali competenti in ordine alla materia oggetto dei piani o programmi. Per i piani o programmi che riguardano la pianificazione territoriale è il Dipartimento regionale dell'ambiente; per quelli che riguardano la destinazione dei suoli (urbanistica) è il Dipartimento regionale urbanistica. Ambedue i dipartimenti regionali fanno capo all'Assessorato Regionale del territorio e dell'ambiente. Le due autorità ambientali mantengono la competenza per tutti i livelli territoriali.

Al fine della semplificazione e della standardizzazione delle procedure VAS riguardanti la pianificazione territoriale e la destinazione dei suoli (Urbanistica), il Dipartimento Regionale dell'Urbanistica ha in corso la stesura di una direttiva nella quale saranno declinate le modalità operative differenziate per le varie fattispecie riscontrabili nella pratica.

1.3 I Soggetti competenti in materia ambientale

Anche per i Soggetti competenti in materia ambientale la situazione è diversificata tra le Regioni. Ve ne sono alcune che hanno stabilito liste di riferimento e altre che non hanno individuato i soggetti da considerare. In generale, con l'eccezione della regione Marche, l'Agenzia ambientale è considerata soggetto competente in materia ambientale.

Piemonte

Sulla base della DGR 12-8931 del 9/06/2008, l'autorità preposta alla VAS, cui compete la decisione circa l'assoggettabilità del piano o programma a valutazione, è tenuta a consultare i soggetti competenti in materia ambientale, definiti come coloro che possono essere interessati dagli effetti che l'attuazione del piano o programma può avere sull'ambiente.

Tali soggetti devono essere individuati dall'autorità preposta alla VAS in collaborazione con l'autorità proponente, in relazione all'esercizio delle loro specifiche funzioni amministrative e competenze in materia ambientale, tenuto conto del territorio interessato, della tipologia di piano o programma e degli interessi pubblici coinvolti.

Sono consultati nelle varie fasi di:

- verifica di assoggettabilità
- definizione dei contenuti del RA
- valutazione del p/p e del RA.

Con la modifica della citata DGR del 2008, ovvero con la DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)" vengono individuati alcuni Enti che a seconda del livello territoriale del piano (regionale, provinciale, comunale) e della tipologia di piano devono essere consultati "in ogni caso" ed altri che possono essere consultati "a seconda dei

casi“. Viene comunque rimandato alla singola procedura l'individuazione puntuale dei soggetti con competenza ambientale.

Con questa DGR del 2016, il ruolo dell'Arpa nelle procedure di pianificazione territoriale e urbanistica viene identificato come supporto tecnico scientifico degli enti coinvolti nel procedimento, ai sensi della legge istitutiva di Arpa e della normativa regionale sulle valutazioni ambientali (LR 40/98). Anche nell'elenco degli enti che devono essere consultati *“in ogni caso”* viene sempre citata Arpa, sempre sottolineando *“in qualità di supporto tecnico-scientifico degli enti coinvolti”*.

Lombardia

Gli allegati alla D.g.r. n. 8/10971 del 30 dicembre 2009 *“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005 ; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli”* e s.m.i. – definiscono con la seguente modalità i Soggetti competenti in materia ambientale, evidenziandone il ruolo:

“Sono soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani/programmi.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessitano anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

a) Sono soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPA;
- ASL;
- Enti gestori aree protette;
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
- Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se prevista la Valutazione di Incidenza);
- Autorità competente in materia di VIA (se prevista la VIA o la verifica di VIA);

b) Sono enti territorialmente interessati:

- Regione;
- Provincia;
- Comunità Montane;
- Comuni interessati;
- Autorità di Bacino;

c) Contesto transfrontaliero:

- Svizzera - Cantoni;
- Regioni, Province e Comuni Confinanti

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.”

Veneto

La normativa regionale non stila un vero e proprio elenco di Soggetti competenti in materia ambientale.

Negli allegati della DGRV n. 791 del 31 marzo 2009 sono indicati a titolo esemplificativo come soggetti competenti in materia ambientale gli Enti Parco, le Autorità di Bacino, le Soprintendenze, le Province, i Comuni, ARPA Veneto, ecc.

Friuli Venezia Giulia

La normativa regionale non elenca esplicitamente i Soggetti competenti in materia ambientale (si veda riferimento alla L.R. 16/2008 nel capitolo 1.1).

A livello di pianificazione regionale, le diverse delibere della Giunta che, di volta in volta, definiscono le procedure da seguire per lo svolgimento della VAS, individuano anche l'elenco dei Soggetti competenti includendovi, quasi sempre, le Direzioni regionali competenti per tematica, l'ARPA Friuli Venezia Giulia, le Aziende per i Servizi sanitari e le Province.

La DGR n. 2627/2015 specifica che *“Tra i soggetti competenti in materia ambientale sono da includere:*

- *gli enti locali qualora il loro territorio risulti, anche solo parzialmente interessato dagli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di un piano o programma;*
- *le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti pubblici che, in considerazione di specifiche competenze ad essi attribuite in materia ambientale, paesaggistica, o inerente la tutela della salute, devono ritenersi interessati dagli impatti derivanti, sull'ambiente, dall'attuazione di piani o programmi.”*

Emilia-Romagna

L'art. 14 comma 3 della L. R. 20/2000 prevede che alla conferenza di pianificazione partecipino necessariamente gli enti territoriali e le amministrazioni individuate per ciascun piano dagli artt. 25, 27 e 32 della legge regionale medesima. Alla conferenza intervengono inoltre tutte le amministrazioni competenti al rilascio dei pareri, delle intese e degli atti di assenso, comunque denominati, ai sensi del comma 3 dell'art. 34 della legge regionale medesima. L'amministrazione precedente può altresì convocare altre amministrazioni coinvolte o interessate dall'esercizio delle funzioni di pianificazione.

Liguria

Sulla base dell'art.6 della Lr 32/2012 l'autorità competente individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da consultare in ragione dell'ambito territoriale interessato dal P/P, delle scelte contenute nello stesso e degli impatti dovuti all'attuazione dei progetti ivi previsti, fra Regione, ARPAL, Asl, enti gestori di aree protette e dei siti ReteNatura 2000, direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali, province, comuni, autorità di bacino, autorità portuali ed autorità competenti delle regioni confinanti.

Inoltre l'autorità competente può consultare ogni altro soggetto pubblico o privato i cui apporti possano essere rilevanti nei singoli procedimenti

In contesto transfrontaliero, se un piano o programma ha degli effetti significativi sull'ambiente di un altro stato, oppure se vi è una richiesta esplicita da parte di un altro stato, l'autorità precedente o il proponente, tramite la Regione Liguria, informa il MATTM, che procede ai sensi dell'art.32 del D.lgs. 152/2006.

Toscana

La Legge Regionale n. 10 del 12/02/2010, definisce i soggetti da consultare dividendoli in Enti territoriali interessati e Soggetti competenti in materia ambientale (tale distinzione non è prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 che parla in generale di soggetti competenti in materia ambientale) e dà le seguenti definizioni:

- *enti territoriali interessati: gli enti locali il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dagli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del p/p;*
- *soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti pubblici che, in considerazione di specifiche competenze ad essi attribuite in materia ambientale, paesaggistica o inerente la tutela della salute, devono ritenersi interessati dagli impatti derivanti sull'ambiente dall'attuazione del p/p.*

Secondo quanto sopra ARPA Toscana rientra nella categoria dei Soggetti competenti in materia ambientale.

Marche

La circolare adottata dalla Regione Marche con DGR 1813/2010 "Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D. Lgs 152/2006 così come modificato dal D. Lgs 128/2010" che fornisce linee di indirizzo in merito alla Valutazione Ambientale Strategica definisce alla lettera j del paragrafo 1.2 Definizioni, i Soggetti Competenti in materia ambientale SCA come le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione di piani e programmi. La DGR 1813/2010 individua al paragrafo 1.3. Ambito di Applicazione punto 5. l'elenco dei possibili SCA

In base a quanto deliberato dalla Regione Marche e, come meglio specificato al paragrafo 1.3, Ambito di Applicazione punto 6. l'Agenzia Regionale per la protezione Ambientale delle Marche non è soggetto competente in materia ambientale, SCA.

Umbria

I soggetti competenti in materia ambientale da invitare, a cura dell'Autorità competente, alle fasi del procedimento di VAS e di Verifica di assoggettabilità sono individuati come segue:

- a) *la Regione, servizi competenti;*
- b) *le Province interessate;*
- c) *i Comuni interessati;*
- d) *le Comunità montane interessate;*
- e) *gli Enti di gestione delle aree naturali protette regionali interessati;*
- f) *Aziende Unità Sanitarie Locali interessate;*
- g) *ARPA Umbria;*
- h) *Parco nazionale Monti Sibillini, ove interessato;*
- i) *Ministero per i Beni e le Attività culturali – Direzione regionale per i Beni culturali e Paesaggistici dell'Umbria;*
- j) *Ministero per i Beni e le Attività culturali – Soprintendenza per i Beni archeologici dell'Umbria;*
- k) *Ministero per i Beni e le Attività culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria;*

In base alla tipologia del piano o programma e ai prevedibili significativi impatti sull'ambiente, possono essere individuati altri soggetti portatori di specifiche competenze ambientali. (Art.4 della l.r. 12/2010).

Lazio

Non esiste una norma o atto regolamentare che individui i soggetti competenti in materia ambientale, l'ARPA è considerata soggetto competente in materia ambientale e viene sistematicamente coinvolta nei procedimenti

Abruzzo

Con Circolare del 18 Dicembre 2008, la Regione Abruzzo ha stilato un elenco non esaustivo di Pubbliche Amministrazioni individuate in qualità di Soggetti competenti in materia ambientale per le VAS, tra le quali è stata inserita l'ARTA Abruzzo.

Pertanto, l'ARTA è coinvolta, nei molteplici procedimenti, in qualità di soggetto competente in materia ambientale, nelle fasi di consultazione per le diverse tematiche ambientali e per l'espressione dei pareri di competenza con un apposito gruppo di lavoro istituito con Deliberazione del Direttore Generale nel maggio 2009.

Puglia

Il comma 5 dell'art. 6 della LR 44/2012 individua i soggetti con competenza ambientale da consultare sempre:

- a) Servizi regionali con compiti di tutela ambientale e paesaggistica, ovvero con compiti di pianificazione e programmazione di rilevanza ambientale;
- b) Servizi provinciali con compiti di tutela ambientale e paesaggistica, ovvero con compiti di pianificazione e programmazione di rilevanza ambientale;
- c) Autorità idrica pugliese;
- d) Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA);
- e) Autorità di bacino competente per il territorio interessato;
- f) Azienda sanitaria locale competente per il territorio interessato;
- g) Ministero per i beni e le attività culturali, strutture competenti per il territorio interessato.

Il comma 6 aggiunge che: laddove il territorio su cui esercitano le rispettive competenze risulti interessato, anche parzialmente, dalle previsioni di un piano o programma, i seguenti enti sono sempre individuati come soggetti competenti in materia ambientale:

- a) Consorzi di bonifica;
- b) Autorità portuali o marittime;
- e) Enti Parco;
- d) Enti di Gestione dei siti della Rete Natura 2000.

Sardegna

L'Allegato C della DGR 34/33 del 2012 definisce "Soggetti competenti in materia ambientale" i soggetti rappresentati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani o programmi;

Tali soggetti (art.4) sono individuati dall'autorità procedente, in collaborazione con il Servizio SAVI (ora Servizio Valutazioni Ambientali).

Gli Enti da consultare obbligatoriamente sono l'ARPAS, gli Enti gestori delle aree protette, le Province competenti per territorio e gli Uffici Regionali di tutela del paesaggio.

Campania

Il "Regolamento di Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania" (DPGR 18 Dicembre 2009 n.17) definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale sulla base delle scelte contenute nel piano o programma, degli impatti ambientali ad esse conseguenti e dell'ambito territoriale di intervento.

In via indicativa, sono considerati soggetti competenti in materia ambientale:

- a) settori regionali competenti in materie attinenti al piano o programma;
- b) agenzia regionale per l'ambiente;
- c) azienda sanitaria locale;
- d) enti di gestione di aree protette;
- e) province;
- f) comunità montane;
- g) autorità di bacino;
- h) comuni confinanti;
- i) sovrintendenze per i beni architettonici e paesaggistici;
- l) sovrintendenze per i beni archeologici.

In sede di procedimento l'autorità competente e quella procedente individuano i soggetti competenti in materia ambientale da consultare durante la verifica di assoggettabilità e/o durante la VAS. Se gli esiti della verifica di assoggettabilità determinano la necessità di sottoporre il piano o programma alla VAS i soggetti competenti in materia ambientale sono gli stessi individuati per la verifica.

Basilicata

Per quanto riguarda la definizione ed il ruolo dei Soggetti competenti in materia ambientale per le VAS la norma di riferimento è sempre il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'ARPA Basilicata, pur in assenza di una specifica norma regionale di riferimento, è stata di volta in volta individuata dall'Autorità Competente, di concerto con l'Autorità Procedente, come Soggetto competente in materia ambientale in tutti i processi di VAS attivati.

Calabria

I soggetti competenti in materia ambientale sono identificati dall'art. 4 del R.R. n. 3 del 04/08/2008 e s.m.i., quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti. L'autorità competente collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica ai sensi dell'art. 21 del citato Regolamento.

La DGR n. 624 del 23/12/2011 all'allegato A stila un elenco di Soggetti competenti in materia ambientale per la procedura di VAS applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale (PSC/PSA):

Soggetti competenti in materia ambientale	Riferimento
Dipartimento regionale "Agricoltura-Foreste-Forestazione"	Soggetti di livello regionale da coinvolgere in qualsiasi PSC/PSA
Dipartimento regionale "Urbanistica e Governo del Territorio"	
Dipartimento regionale "LLPP" Dipartimento regionale "Infrastrutture e Mobilità"	
Dipartimento regionale "Attività produttive"	
Dipartimento regionale "Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione tecnologica, Alta formazione" Dipartimento regionale "Turismo, beni culturali, sport e spettacolo, politiche giovanili"	
Dipartimento regionale "Tutela della salute, politiche sanitarie e sociali"	
Dipartimenti regionali "Protezione civile"	
ARPA Calabria	
Autorità di Bacino	
Unione regionale bonifiche, irrigazioni, miglioramenti fondiari	
Provincia di ...	Soggetti di livello provinciale da coinvolgere in qualsiasi PSC/PSA
Soprintendenza per i BB.CC.AA della Provincia di ...	
Comunità montana di ...	
ATO Idrico - Provincia di ...	
ATO Rifiuti - Provincia di ...	
Azienda sanitaria provinciale.....	
Tutti i comuni confinanti	
Ente Parco Regionale	
Ente di gestione Riserva naturale	Soggetti da coinvolgere per i PSC/PSA con aree protette
Ente gestore Riserva marina	
Ente gestore SIC, ZPS, IBA, Ramsar, Zone umide, etc	
Ufficio Genio civile opere marittime	
Autorità portuale	Soggetti da coinvolgere per i PSC/PSA di comuni costieri
Capitaneria di Porto	
Ufficio Circondariale Marittimo	
Provincia confinante	Soggetti da coinvolgere per i PSC/PSA che confinano con più province
Regione confinante	Soggetti da coinvolgere per i PSC che confinano con altre regioni e province
Provincia confinante	
Comune della regione confinante	
Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Valutazioni Ambientali	Soggetti da coinvolgere per i PSC che comprendono SIN
Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione dell'Ambiente (ISPRA)	

Sicilia

Il Regolamento di cui al D. Pres.R.S. 8 luglio 2014, n. 23, individua i soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) in due livelli territoriali, un livello regionale che comprende:

- a) *Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente*
- b) *Assessorato Regionale dei Beni Culturali, Ambientali*
- c) *Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea*
- d) *Assessorato Regionale delle attività produttive*
- e) *Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità*
- f) *Assessorato Regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo*
- g) *Assessorato Regionale della salute*
- h) *Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Sicilia*
- i) *Dipartimento Regionale della Protezione Civile*
- j) *Azienda Foreste Demaniali (Rientra tra i dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura)*
- k) *Enti Parco Regionali*
- l) *Province Regionali (Consorzi di comuni)*

E un livello provinciale, sovra comunale e comunale sono stati individuati i seguenti soggetti:

- a) *Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente*
- b) *Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA Sicilia (per organizzazione interna agenziale, la competenza è attribuita alle strutture territoriali competenti per territorio)*
- c) *Provincia (Consorzio) di appartenenza*
- d) *Comuni siciliani*
- e) *Comuni limitrofi al Comune che redige il Piano e/o programma*
- f) *Ufficio del Genio Civile*
- g) *Soprintendenze BB.CC.AA*
- h) *Aziende Sanitarie provinciali*
- i) *Ispettorato Ripartimentale delle foreste*
- j) *Enti Gestori delle Riserve Naturali Orientate - RNO*
- k) *Enti Gestori delle Aree Marine Protette - AMP*
- l) *Capitanerie di Porto.*

L'Autorità competente e l'Autorità precedente possono individuare altre amministrazioni cui la legge conferisca competenza in materia ambientale in relazione a specifici piani o programmi.

1.4 Le modalità di consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico nelle diverse fasi della procedura VAS

In generale nelle leggi regionali sono previste modalità di consultazione tese a favorire un'ampia partecipazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico.

In diversi casi è previsto il ricorso a tecnologie informatiche ed elettroniche per assicurare la diffusione delle informazioni e il ricorso a conferenze di servizi di VAS di consultazione.

Valle d'Aosta

La LR 12/2009 prevede tre distinte fasi di consultazione/partecipazione dei Soggetti competenti:

1. In fase di **verifica di assoggettabilità** (art. 8), comma 2, "la Struttura Competente (Autorità Competente ndr), in collaborazione con l'autorità precedente o con il

- proponente, **individua i soggetti competenti** in materia territoriale ed ambientale da consultare, sulla base delle competenze e delle responsabilità ambientali connesse all'argomento trattato dal piano o programma, con riferimento agli effetti del piano o programma medesimo;
2. In fase di **concertazione** di avvio del processo di VAS (art. 9), comma 3, “la struttura competente, in collaborazione con l'autorità procedente o con il proponente, ove non già individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e sulla base dei criteri ivi stabiliti, **individua i soggetti competenti** in materia territoriale ed ambientale ai quali trasmettere la relazione di cui al comma 1, onde acquisirne le eventuali osservazioni, da rendersi nei termini concordati e, comunque, non oltre trenta giorni dal ricevimento della medesima relazione”;
 3. In fase di **partecipazione** (art. 11) è regolata in particolare al comma 5, dove “la struttura competente pubblica sul sito web della Regione i documenti inerenti alla proposta di piano o di programma, con il collegamento al sito web dell'autorità procedente o del proponente”.

Piemonte

Il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 40/1998 dispone che “qualunque soggetto” possa presentare all'autorità preposta all'approvazione del piano o programma osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale. Prevede, inoltre, che la raccolta di tali osservazioni avvenga nei tempi e nei modi stabiliti per la pubblicità e la partecipazione dalla normativa settoriale di riferimento.

La proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale con relativa sintesi non tecnica devono, pertanto, essere messi a disposizione dei Soggetti competenti in materia ambientale e dei settori di pubblico interessato al fine di raccogliere pareri e osservazioni, oltre che dell'Autorità preposta alla VAS ai fini della valutazione ambientale complessiva.

Sulla base della DGR 12-8931 è considerato pubblico interessato il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha interessi al riguardo da far valere (ad es. organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente o organizzazioni sindacali).

La DGR raccomanda di assicurare un'adeguata diffusione delle informazioni anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili, in coerenza con quanto previsto dalla normativa sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

La DGR consiglia che le fasi di consultazione dei Soggetti competenti, siano svolte tramite conferenza dei servizi per favorire lo scambio di informazioni e idee tra i vari soggetti e le varie autorità.

Lombardia

Sugli strumenti da utilizzare la norma regionale suggerisce:

“Gli strumenti da utilizzare nella partecipazione devono garantire l'informazione minima a tutti i soggetti coinvolti, che devono essere messi in grado di esprimere pareri su ciascuna fase e di conoscere tutte le opinioni e i pareri espressi e la relativa documentazione. Gli strumenti di informazione sono essenziali per garantire trasparenza e ripercorribilità al processo. A tale fine possono essere impiegati strumenti di tipo informatico e possono essere attivati forum on-line su siti web. I risultati della partecipazione è opportuno vengano resi pubblici al pari di quelli dei processi di negoziazione/concertazione e consultazione. E' inoltre opportuno che essi divengano parte integrante del percorso di VAS, incidendo sulla elaborazione del piano/programma”.

Veneto

Nella procedura di VAS il soggetto proponente, al fine di definire i contenuti del rapporto ambientale ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto stesso, avvia una consultazione con l'Autorità competente, cioè la Commissione Regionale VAS, e con i Soggetti competenti in materia ambientale (Enti Parco, Autorità di Bacino, Soprintendenze, Provincia, Comuni, ARPA Veneto, ecc.) che possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti dall'attuazione del piano o programma. La Commissione Regionale VAS, tenuto conto dei pareri delle autorità ambientali consultate, si esprime sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

Dopo la elaborazione della proposta di piano o programma e della proposta di rapporto ambientale e la loro adozione, il Proponente avvia la fase di consultazione e partecipazione, provvedendo alla pubblicazione di un avviso dell'avvenuto deposito della proposta del piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, al fine di mettere il tutto a disposizione del pubblico e dei Soggetti competenti in materia ambientale, quest'ultimi già coinvolti nella fase di consultazione preliminare.

Nel caso di procedure per la verifica di assoggettabilità, il soggetto proponente trasmette alla Commissione Regionale VAS, assieme al rapporto preliminare, un elenco dei Soggetti competenti in materia ambientale che possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del piano o programma. La Commissione Regionale VAS, anche con riferimento ai soggetti ambientali citati nell'allegato F della DGRV n. 791, approva o modifica l'elenco dei soggetti da consultare competenti in materia ambientale, che possono essere interessati agli effetti che l'attuazione, del piano o programma o delle varianti, può avere sull'ambiente. La Commissione trasmette ai soggetti così individuati il rapporto preliminare per acquisirne il parere. Entro trenta giorni dalla data di invio del rapporto, i soggetti consultati trasmettono il parere alla Commissione e all'Autorità procedente. È facoltà della Commissione indire una riunione della Commissione stessa allargata ai soggetti ambientali consultati al fine di acquisire i relativi pareri. La Commissione, sentito il soggetto proponente e tenuto conto dei pareri pervenuti ovvero acquisiti in sede di commissione allargata, emette il provvedimento finale motivato di assoggettabilità o di esclusione dalla valutazione VAS.

Emilia-Romagna

Le autorità con competenze ambientali devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale e sul loro livello di dettaglio.

Gli obblighi di informazione e messa a disposizione delle autorità ambientali e del pubblico (cioè di tutti i cittadini) dei documenti ambientali, dei pareri espressi e della dichiarazione di sintesi delle proposte di Piani e Programmi ed il Rapporto Ambientale devono essere assolti:

- con le ordinarie forme di deposito per la libera consultazione del piano approvato, avendo cura di depositare anche gli atti con i quali la Regione e le Province si esprimono in merito alla Valsat, e con la pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'avvenuta approvazione;
- con la pubblicazione anche sul sito WEB delle autorità interessate, degli atti con i quali la Regione e le Province si esprimono in merito alla Valsat, della dichiarazione di sintesi e delle misure per il monitoraggio (art. 5, comma 8).

Le autorità con competenze ambientali devono poter esprimere il loro parere sulla proposta di Piani e Programmi e sul Rapporto Ambientale prima dell'adozione ed approvazione.

Devono essere determinate, di volta in volta, le specifiche modalità di informazione e consultazione delle autorità con competenze ambientali e del pubblico.

In fase di preparazione dei Piani e Programmi e prima della loro adozione ed approvazione devono essere presi in considerazione il Rapporto Ambientale, i pareri espressi dalle autorità con competenze ambientali, dal pubblico e dalle consultazioni transfrontaliere.

Le autorità con competenze ambientali, il pubblico e gli Stati coinvolti devono essere informati su:

- Piano o Programma adottato;
- una dichiarazione di sintesi (in cui si illustra come le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano e Programma, come si è tenuto conto del RA, dei pareri delle autorità ambientali e del pubblico e delle consultazioni transfrontaliere) nonché delle ragioni delle scelte compiute alla luce delle alternative possibili, da assumere da parte dell'autorità che approva il piano o il programma;
- le misure di monitoraggio.

Liguria

Per la procedura di VAS e di verifica di assoggettabilità la normativa regionale ligure l.r. 32/2012 all'art.8 prevede al comma 2 che:

“2. L'autorità competente, l'autorità procedente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale di cui all'articolo 6 definiscono la portata ed il livello di dettaglio dei contenuti del rapporto ambientale sulla base del rapporto preliminare di cui al comma 1 attraverso una fase preliminare di confronto. A tal fine l'autorità competente, d'intesa con l'autorità procedente, convoca apposita Conferenza istruttoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni. Tale fase si conclude entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del rapporto preliminare da parte dell'autorità competente attraverso la redazione di apposito verbale sottoscritto dagli enti partecipanti.”

Inoltre ai sensi dell'art.9

“ 1. L'autorità procedente ovvero il proponente trasmette all'autorità competente la proposta di piano o di programma adottato, comprensiva del rapporto ambientale, e contestualmente pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria un avviso contenente il titolo della proposta di piano o programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove è possibile prendere visione del piano o programma e del rapporto ambientale comprensivo della sintesi non tecnica.

2. L'autorità procedente e l'autorità competente provvedono contestualmente a mettere a disposizione del pubblico presso i propri uffici la documentazione relativa alla proposta di piano o programma ed a pubblicare nei rispettivi siti web la sintesi non tecnica ed il rapporto ambientale di cui al comma 1.

3. L'autorità procedente o il proponente, prima della pubblicazione di cui al comma 1, trasmette la documentazione di cui al comma 2 ai soggetti competenti in materia ambientale ed ai soggetti territorialmente interessati da consultare a norma dell'articolo 6, nonché al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di consultazioni transfrontaliere.

4. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può presentare osservazioni all'autorità procedente e all'autorità competente. Entro tale termine i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati sono tenuti ad esprimere parere sulla proposta oggetto di consultazione. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il termine resta sospeso fino alla comunicazione dell'interesse dello Stato coinvolto alla partecipazione al procedimento di VAS da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a i sensi dell'articolo 32 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.”

Le modalità di trasmissione delle osservazioni sono specificate sul sito regionale alla sezione dedicata alla VAS.

Toscana

Richiamando la distinzione dei Soggetti da consultare tra Enti territoriali interessati e Soggetti competenti in materia ambientale, la L. R. n. 10 prevede la sola consultazione dei secondi nella procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, mentre sono entrambi consultati nell'ambito della procedura di valutazione; tale distinzione non è prevista dal D.Lgs. n. 152/2006, in cui si parla in generale di soggetti competenti in materia ambientale che vengono consultati sia in verifica sia in valutazione.

Per quanto riguarda la partecipazione del pubblico la Legge, come già il D.Lgs. n. 152/2006, ne prevede il coinvolgimento solo nella procedura di valutazione e non nella procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

Marche

La circolare adottata dalla Regione Marche con DGR 1813/2010 "Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D. Lgs 152/2006 così come modificato dal D. Lgs 128/2010", definisce:

al paragrafo 2.3. viene definita la consultazione preliminare

Sulla base di un rapporto preliminare contenente indicazioni sui possibili effetti ambientali significativi dell'attuazione del P/P, l'autorità procedente entra in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con gli SCA e con l'autorità competente, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale (RA).

Nei casi di verifica di assoggettabilità le consultazioni di cui al precedente punto, si possono svolgere come di seguito sintetizzato:

- l'autorità procedente o il proponente predispone il rapporto preliminare, l'autorità procedente trasmette il rapporto all'autorità competente, anche su supporto informatico, contestualmente all'elenco degli SCA che intende consultare. L'autorità competente può comunicare all'autorità procedente eventuali modifiche o integrazioni all'elenco entro 15 gg dal ricevimento.
- non appena l'autorità procedente ottiene il riscontro dall'autorità competente sugli SCA ovvero quando siano decorsi inutilmente i 15 gg di cui al punto a9 trasmesso il rapporto preliminare agli SCA o su supporto cartaceo/informatico o mediante diffusione on line, in quest'ultimo caso dandone preventiva comunicazione.
- i pareri dei soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari dovranno essere trasmessi all'autorità procedente. La consultazione preliminare si conclude entro 90 giorni dal ricevimento del rapporto preliminare all'autorità competente.

E' facoltà dell'autorità competente, anche su istanza dell'autorità procedente o del proponente, ai fini di acquisire i pareri, indire un'apposita conferenza di servizi di cui all'art. 14 e successivi della L. 241/90. Tale approccio risulta particolarmente indicato laddove gli iter di elaborazione, adozione approvazione di P/P prevedono già conferenze di servizio.

Il termine temporale previsto per la conclusione della consultazione preliminare (90gg) ha carattere ordinatorio. Ciò significa che, previo accordo tra tutti i soggetti coinvolti ovvero autorità competente, autorità procedente e SCA, è possibile stabilire termini temporali inferiori.

al paragrafo 2.5.1 viene definita la pubblicità e consultazioni

Sono destinatari della consultazione i Soggetti con Competenze Ambientali (SCA) e il pubblico. L'Autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo e informatico, la proposta di piano o di programma comprendente il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso.

La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente, dell'autorità procedente e presso gli uffici delle Regioni e delle province, qualora individuate come SCA

nelle fasi preliminari, in cui il territorio risulti anche solo parzialmente interessato al piano o programma o degli impatti che potrebbero derivare dalla sua attenzione. A tale fine, l'autorità procedente trasmette la documentazione su supporto cartaceo agli enti presso i quali è previsto il deposito. L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale.

Umbria

La l.r. 12/2010 e la D.G.R. 13 maggio 2013, n. 423 prevedono che l'Autorità competente per la consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale nelle fasi della Verifica di assoggettabilità, delle Consultazioni preliminari, delle Consultazioni sulla proposta di piano o programma corredata del Rapporto ambientale e della Sintesi-non-tecnica, convochi Conferenze istruttorie: "La Conferenza di Verifica di assoggettabilità a VAS", la "Conferenza preliminare di VAS", la "Conferenza di VAS".

Lazio

L'accesso alle informazioni è garantito dalla Regione attraverso il portale istituzionale. La Regione relativamente alle istruttorie di Valutazione Ambientale Strategica, provvede a convocare l'Autorità proponente e tutti i soggetti competenti in materia ambientale a una "conferenza di consultazione". La conferenza viene convocata successivamente alla ricezione del Rapporto preliminare per definire il livello di dettaglio delle informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale.

Puglia

In merito alla verifica di assoggettabilità a VAS la LR 44/2012 all'art. 8 comma 2 prevede che l'autorità competente individui i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati, tenendo conto dell'elenco proposto dall'autorità procedente, verifica la completezza della documentazione e, entro quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza avvia la consultazione, pubblica la documentazione relativa al piano o programma sul proprio sito web e comunica agli stessi soggetti, nonché all'autorità procedente, l'avvenuta pubblicazione e le modalità di trasmissione dei contributi richiesti. Il contributo dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati è inviato entro trenta giorni all'autorità competente e all'autorità procedente. Qualora gli enti consultati non si siano espressi nei termini previsti, l'autorità competente procede comunque all'adozione del provvedimento di verifica.

In merito alla procedura di VAS all'art. 9 comma 3 prevede che l'autorità procedente contestualmente all'istanza avvii la fase di consultazione preliminare con i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati, pubblicando la documentazione relativa al piano o programma sul proprio sito web e comunicando agli stessi soggetti, nonché all'autorità competente, l'avvenuta pubblicazione e le modalità di trasmissione dei contributi. Secondo quanto disposto dal successivo comma 5, la consultazione, salvo quanto diversamente concordato tra autorità competente e procedente, si conclude entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

L'art 11 della LR 44/2012 prevede che l'autorità procedente sottoponga a consultazione una proposta di piano o programma adottata secondo le modalità previste dalla normativa vigente per specifici piani e programmi, o comunque formalizzata con atto amministrativo monocratico o collegiale.

Ai fini della consultazione, l'autorità procedente: deposita per sessanta giorni una copia cartacea della documentazione relativa al piano o programma, compresi il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, presso i propri uffici e quelli delle province interessate e pubblica la stessa sul proprio sito web; trasmette una copia cartacea e una digitale della documentazione relativa al piano o programma, compresi il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica,

all'autorità competente, che a sua volta cura la pubblicazione sul proprio sito web; comunica l'avvenuta pubblicazione della documentazione e le modalità di trasmissione dei contributi ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territoriali interessati, affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi; cura la pubblicazione di un avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia contenente:

- 1) il titolo della proposta di piano o programma;
- 2) l'indicazione del proponente e dell'autorità procedente;
- 3) l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica;
- 4) i termini e le modalità di presentazione delle osservazioni.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Qualora gli enti consultati non si siano espressi nei termini previsti, l'autorità competente procede comunque con l'adozione del provvedimento.

Sardegna

L'Art. 5 dell'Allegato C della DGR 34/33 del 2012 descrive "La strutturazione del processo di partecipazione nella VAS", dando indicazione di predisporre, fin dalla fase di attivazione della VAS "un piano strutturato di coinvolgimento degli attori" e specificando i punti che tale piano dovrebbe comprendere:

- la costruzione di una mappa dei possibili attori da coinvolgere, con l'indicazione del ruolo e della fase in cui ne è obbligatoria o auspicabile la partecipazione;
- la definizione delle specifiche finalità (informazione, consultazione, partecipazione) e delle diverse modalità di coinvolgimento in corrispondenza delle diverse fasi del processo;
- la previsione delle metodologie partecipative più idonee per consentire un efficace apporto al processo valutativo;
- le modalità per rendere trasparente il processo di coinvolgimento dei diversi attori, rendendo pubblico il contributo di ciascuno e il suo eventuale recepimento.

La Regione da inoltre indicazioni (allegato C DGR 34/35 art. 7 -11 – 13 -16) su come deve avvenire la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico nelle varie fasi del procedimento VAS.

Verifica di assoggettabilità a VAS

Entro quarantacinque (45) giorni dall'attivazione della procedura di verifica il Servizio SAVI (ora Servizio Valutazioni Ambientali) può convocare una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. al fine di acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dell'ARPA Sardegna e degli altri soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento. A tale scopo l'autorità procedente provvede ad inviare via e-mail, almeno quindici (15) giorni prima della conferenza, il rapporto preliminare concordato. Lo stesso rapporto è messo a disposizione presso gli uffici del Servizio SAVI, del proponente e/o dell'autorità procedente e pubblicato nel sito web della Regione.

Una volta concluso, il provvedimento di verifica deve essere pubblicato sul sito web della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Fase di scoping

Dopo aver concordato con il Servizio SAVI i contenuti del documento di scoping, l'autorità procedente può convocare una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. Alla conferenza partecipano il Servizio SAVI, l'ARPA Sardegna e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

Il documento di scoping dovrà essere inviato via e-mail ai soggetti coinvolti nella fase di scoping almeno quindici (15) giorni prima della conferenza, e dovrà essere depositato in formato cartaceo presso il Servizio SAVI e reso disponibile sul sito web della Regione e su quello del proponente o dell'autorità precedente.

Consultazione

Entro il termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURAS chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e della relativa documentazione (rapporto ambientale, sintesi non tecnica ed eventuale studio di incidenza ambientale) e presentare proprie osservazioni in forma scritta. Le osservazioni dovranno essere inviate al proponente e/o all'autorità precedente e al Servizio SAVI.

Fra il 15° e il 45° giorno dalla pubblicazione sul BURAS dell'avviso, l'autorità precedente promuove uno o più incontri pubblici di valenza territoriale (in base al piano strutturato di coinvolgimento degli attori di cui all'art. 5) con il Servizio SAVI, i soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti locali ed il pubblico interessato, al fine di fornire una completa informazione sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale e acquisire elementi di conoscenza e di giudizio per la valutazione ambientale strategica. Gli incontri dovranno essere realizzati in conformità a quanto stabilito all'art. 5. Agli incontri pubblici è data adeguata pubblicità mediante pubblicazione dei calendari e degli esiti sul sito web della Regione.

I pareri dei soggetti competenti in materia ambientale possono essere acquisiti attraverso il ricorso ad una conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (e ss.mm.ii.) indetta allo scopo, ovvero nell'ambito della conferenza di pianificazione/programmazione già indetta ai fini della formazione ed approvazione del piano o programma ed in cui è necessariamente presente anche l'autorità competente per la VAS.

Informazione sulla decisione

La decisione finale deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Dovranno essere resi pubblici, anche attraverso la pubblicazione dei siti web dell'autorità precedente e della Regione, i seguenti documenti:

- il parere motivato espresso dal Servizio SAVI;
- la dichiarazione di sintesi;
- le misure da adottare in materia di monitoraggio.

Monitoraggio

Il rapporto di monitoraggio è messo a disposizione del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale attraverso la sua pubblicazione sul sito web della Regione e su quello dell'ARPA Sardegna.

Campania

Gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS", con riferimento alla verifica di assoggettabilità, prevedono che la consultazione dei soggetti con competenze ambientali può essere svolta con differenti modalità:

- utilizzando la conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14 e ss. della legge 241/1990. A tal fine potranno ritenersi utili anche le conferenze di pianificazione/programmazione già previste dalla normativa vigente per la formazione ed approvazione del piano o programma. Gli esiti della conferenza di servizi dovranno essere comunicati all'autorità competente, allegando gli eventuali pareri presentati in quella sede;
- pubblicando sul sito web dell'Autorità precedente il Rapporto preliminare e la eventuale modulistica predisposta dall'Autorità precedente o dal proponente per l'espressione dei pareri e dando contestualmente comunicazione, con modalità

attestanti la data di ricezione (raccomandata A/R, fax, posta certificata, ecc.), ai SCA dell'avvenuta pubblicazione, della scadenza dei termini per l'inoltro dei pareri nonché degli indirizzi a cui far pervenire i pareri (Autorità procedente e Autorità competente). I SCA dovranno far pervenire i propri pareri entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione inerente la pubblicazione del Rapporto preliminare.

Per i piani e programmi assoggettati alle disposizioni degli artt. da 13 a 18 del D.lgs 152/2006, una volta individuati i soggetti competenti in materia ambientale, l'autorità procedente o il proponente dovrà avviare una prima fase di consultazione (art. 13 comma 1) con i predetti soggetti pubblicando sul proprio sito web il rapporto di scoping ed eventualmente un questionario per lo scoping, dando contestualmente comunicazione, con modalità attestanti la data di ricezione (raccomandata A/R, fax, posta certificata, ecc.), ai soggetti competenti in materia ambientale ed all'autorità competente dell'avvenuta pubblicazione e della scadenza dei termini per l'inoltro dei pareri.

I SCA dovranno far pervenire le proprie osservazioni all'autorità competente e all'autorità procedente, utilizzando ove previsto l'apposito questionario, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione inerente la pubblicazione del rapporto di scoping.

Si evidenzia che 30 gg. rappresentano il termine indicativo per l'espressione delle osservazioni: resta facoltà dell'autorità procedente o del proponente fissare un termine temporale superiore, come pure è nelle facoltà dell'autorità procedente o del proponente prevedere, oltre a quelle già descritte, ulteriori e aggiuntive modalità di comunicazione quali, ad esempio, incontri con i soggetti competenti in materia ambientale per illustrare il redigendo piano/programma e il rapporto di scoping. Di tali eventuali modalità aggiuntive dovrà esserne data comunicazione all'autorità competente.

In una fase successiva (art. 13 comma 5), oltre che presso gli uffici dell'autorità competente, la documentazione -comprendente la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso- è depositata anche presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione e presso gli uffici dell'autorità procedente. L'autorità procedente cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, e contestualmente nel proprio Albo Pretorio, di un avviso inerente l'avvenuto deposito e la messa a disposizione della documentazione. Dell'inizio della fase di consultazione dovrà essere data comunicazione diretta ai SCA e al pubblico interessato con modalità attestanti la data di ricezione (raccomandata A/R, fax, posta certificata, ecc.). L'autorità competente e l'autorità procedente mettono a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica depositati presso i propri uffici e altresì mediante la pubblicazione sul proprio sito web.

I pareri dei soggetti competenti in materia ambientale possono essere acquisiti anche attraverso il ricorso ad una conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e ss. della legge 241/1990 indetta allo scopo, ovvero nell'ambito della conferenza di pianificazione/programmazione già indetta ai fini della formazione ed approvazione del piano o programma ed in cui è necessariamente presente anche l'autorità preposta alla VAS.

Basilicata

In Regione Basilicata l'Autorità competente unitamente con l'Autorità procedente individua di volta in volta i Soggetti competenti in materia ambientale. L'Arpa Basilicata, come già riferito, ad oggi è stata sempre individuata come Soggetto competente. Per i primi procedimenti avviatisi in Regione, l'Autorità competente convocava tutti i Soggetti competenti in materia ambientale, precedentemente individuati unitamente all'Autorità procedente, ad una riunione di presentazione del progetto preliminare del piano o programma, sia che fosse assoggettato a VAS, sia che fosse sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità.

Successivamente, pur in assenza di qualsivoglia atto formale, l'Autorità competente ha inteso eliminare questa riunione di presentazione, invitando i soggetti competenti a dare un loro contributo, sulla base della documentazione tecnica messa a disposizione.

Per le modalità di consultazione del pubblico l'Autorità competente provvede in accordo con la normativa nazionale a pubblicare sul proprio sito web i rapporti e le sintesi non tecniche.

Calabria

Il processo di consultazione alla VAS è stabilito dall'art. 24 del R.R. n. 3 del 04/08/2008 e s.m.i., in base al quale l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica. L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.

In merito alla verifica di assoggettabilità a VAS il R.R. n. 3 del 04/08/2008 e s.m.i., art. 22, prevede che l'autorità procedente trasmetta all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

Sicilia

Il Regolamento di cui al D. Pres. R.S. 8 luglio 2014, n. 23, all'art. 7, prevede che

1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui al precedente articolo 2, commi 2 e 3;
- b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
- c) lo svolgimento di consultazioni;
- d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- e) la decisione;
- f) l'informazione sulla decisione;
- g) il monitoraggio.

2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:

- a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi di cui al precedente articolo 2, commi 2 e 3;
- b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui al successivo articolo 14;
- c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica e dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.

3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura amministrativa, e comunque durante la

fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani o programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

5. La VAS costituisce per i piani o programmi a cui si applicano le disposizioni del presente regolamento parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione.

6. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (recepimento nella Regione Siciliana della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo).

1.5 Il monitoraggio VAS di piani e programmi

Le norme regionali in generale non aggiungono specificazioni o maggiori dettagli attuativi a quanto stabilito nella norma nazionale in merito al monitoraggio VAS di piani e programmi, in alcuni casi sono presenti specificazioni significative sulla integrazione della definizione dei contenuti del monitoraggio con le altre attività della valutazione, sul contributo degli esiti del monitoraggio al quadro conoscitivo comune disponibile per tutti gli atti di pianificazione/programmazione.

Valle d'Aosta

L'art. 14 della LR 12/2009 norma la parte relativa al Monitoraggio. Tale articolo, nel non aggiungere innovazioni alla disciplina nazionale, riporta al comma 6 la parte relativa alle informazioni raccolte: *“Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono messe a disposizione anche nell'ambito del sistema informativo territoriale e tenute in conto nel caso di eventuali modificazioni al piano o programma e, comunque, sono sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione”*.

Piemonte

L'articolo 20 della legge regionale 40/1998 non prevede nulla di specifico in relazione al monitoraggio, mentre la successiva DGR 12-8931 fornisce alcune indicazioni operative, sia in considerazione di quanto previsto dal 152/06 e s.m.i., sia della rilevanza che il tema del monitoraggio ha assunto nella prassi amministrativa attuale e nel dibattito tecnico-scientifico in materia di valutazione delle politiche e degli interventi.

La DGR prevede le seguenti modalità per l'espletamento del monitoraggio, non discostandosi molto da quanto previsto dalla legislazione nazionale. Rispetto a quest'ultima, inoltre, non viene citata l'Agenzia ambientale e non vengono esplicitate le competenze dei diversi attori del monitoraggio.

La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio ambientale, precisate in relazione alla tipologia del piano o programma e alla natura degli effetti ambientali significativi previsti, deve essere contenuta nel rapporto ambientale, ad integrazione delle informazioni richieste dall'allegato F) della legge regionale 40/1998.

Sulla base di quanto proposto nel rapporto ambientale e delle indicazioni eventualmente contenute nel parere di compatibilità ambientale, contestualmente all'approvazione del piano o programma, deve essere approvato un programma di monitoraggio ambientale, nel quale sono

specificate le modalità di controllo degli effetti ambientali e di verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti dal piano o programma, anche attraverso l'utilizzo di specifici indicatori opportunamente selezionati allo scopo, nonché adeguati alla scala di dettaglio e al livello attuale delle conoscenze.

Nel programma di monitoraggio ambientale devono essere individuate le risorse, le responsabilità ed i ruoli e devono essere definiti tempi e modalità per l'attuazione di quanto previsto.

Nelle attività di monitoraggio ambientale, al fine di evitare duplicazioni, devono essere utilizzati in via prioritaria, qualora ritenuti adeguati, i meccanismi di controllo già esistenti nell'ambito della Pubblica Amministrazione ovvero già predisposti per il monitoraggio di altri piani e programmi.

Infine la DGR suggerisce che gli esiti del monitoraggio ambientale e delle eventuali misure correttive, adottate a seguito della rilevazione di effetti negativi imprevisti vengano comunicati al pubblico attraverso i siti web dell'autorità responsabile dell'attuazione del piano o programma e dell'autorità preposta alla VAS.

Nella citata DGR 2 gennaio 2015, n. 21-892 *“Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del documento tecnico di indirizzo “Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale”.*” si danno indicazioni di come deve essere strutturato il monitoraggio ambientale degli strumenti urbanistici sottoposti a fase di VAS. Oltre ad una serie di considerazioni generali sull'impostazione del monitoraggio, vengono date indicazioni specifiche sull'analisi della percezione paesaggistica e del monitoraggio del consumo di suolo individuando anche alcuni indicatori da utilizzare per tali tematiche.

Lombardia

Le normative vigenti non approfondiscono il tema del monitoraggio, rispetto cui viene riportato quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs 152/2006.

La D.C.R. n. 351 del 13 marzo 2007 - *“Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi”*, recepisce la Direttiva attribuendo al monitoraggio la seguente definizione:

“Attività di controllo degli effetti ambientali significativi dovuti all'attuazione dei piani e programmi, al fine fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti sull'ambiente delle azioni messe in campo dal piano/programma consentendo di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune”.

Sempre all'interno della stessa D.C.R., laddove vengono richiamate le fasi del processo VAS di piano/programma, in merito al sistema di monitoraggio viene riportato:

“Nella fase di attuazione e gestione del piano/programma il monitoraggio è finalizzato a:

- *garantire, anche attraverso l'individuazione di specifici indicatori, la verifica degli effetti sull'ambiente in relazione agli obiettivi prefissati;*
- *fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti sull'ambiente delle azioni messe in campo dal piano/programma, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il piano/programma si è posto;*
- *permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie”;*

e ancora:

Il sistema di monitoraggio del piano/programma comprende/esplicita:

- *le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi dell'attuazione del piano/programma;*
- *le modalità organizzative, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali;*
- *le risorse necessarie per la realizzazione e gestione”.*

Analizzando i nuovi modelli metodologici procedurali e organizzativi della VAS di piani e programmi (allegati alla D.g.r. n. 8/10971 del 30 dicembre 2009 e s.m.i.) il monitoraggio viene rappresentato nel seguente modo:

“Gestione e monitoraggio:

Il piano/programma individua le modalità, le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. Nella fase di gestione il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano/programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate deve essere data adeguata informazione sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente”.

Veneto

La normativa regionale non tratta nello specifico il monitoraggio ambientale del piano/programma.

Unica citazione in materia è l'obbligo per il proponente o l'autorità procedente di provvedere, dopo l'approvazione del piano e del rapporto ambientale, alla pubblicazione sul proprio sito web del piano o programma, del parere motivato espresso dall'autorità competente, della dichiarazione di sintesi e delle misure adottate per il monitoraggio ambientale.

Emilia-Romagna

La L. R. 20/2000 all'art. 5 comma 10 cita *“La Regione, le Province e i Comuni provvedono al monitoraggio dell'attuazione dei propri piani e dei loro effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi.”*. Per la Regione Emilia-Romagna devono essere previste ed attuate misure di controllo sugli effetti ambientali significativi del Piano e Programma, anche al fine di adottare misure correttive.

Liguria

La lr 32/2012 riporta le indicazioni relative al monitoraggio all'art. 14:

“1. La rilevazione degli impatti significativi dell'attuazione del piano sull'ambiente è effettuata tramite adeguato monitoraggio che verifica anche il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di adottare le opportune misure correttive in caso di impatti negativi.

2. L'autorità procedente o il proponente individua le risorse necessarie per la realizzazione del monitoraggio di cui al comma 1 e, avvalendosi dell'ARPAL, effettua tale monitoraggio con oneri a proprio carico.

3. Qualora il monitoraggio individui impatti negativi imprevisti, l'autorità procedente o il proponente adotta le opportune misure correttive, in accordo con l'autorità competente.

4. I dati del monitoraggio nonché le eventuali misure correttive sono pubblicati nei siti web dell'autorità competente, dell'autorità procedente, nonché dell'ARPAL.

5. Gli esiti del monitoraggio sono condizione di procedibilità delle modifiche e degli aggiornamenti di piani o programmi sottoposti alle procedure di VAS e di verifica di assoggettabilità di cui alla presente legge. ”

Toscana

Entrando nel merito di quanto previsto per il monitoraggio dei piani e programmi la Legge regionale n. 10/2010 specifica quanto segue:

- *le attività di monitoraggio, facenti parte integrante del rapporto ambientale, devono comprendere il controllo degli indicatori preventivamente selezionati, con riferimento*

specifico sia agli obiettivi del p/p ed alle azioni in esso previste, sia agli impatti significativi ed alle situazioni di criticità ambientale individuate nel rapporto ambientale;

- *il p/p deve individuare le responsabilità, i ruoli e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;*
- *il monitoraggio è effettuato anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale che disciplina l'attività dell'Agenzia (L.R. n. 30/2009).*

La Legge prevede, per l'attuazione delle disposizioni in essa contenute, l'approvazione di un Regolamento. Ad oggi non è stato emesso tale Regolamento.

Marche

Nella Regione Marche la DGR 1813 del 21.12.2010, afferma che la funzione di monitoraggio è quella di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente eventuali effetti negativi imprevisti derivanti dall'attuazione del Piani/programmi ed intervenire in modo appropriato e in tempi congrui al fine di mitigarli o eliminarli.

Le misure previste per il monitoraggio, ovvero gli indicatori e le modalità, complessivamente definite come il sistema di monitoraggio degli effetti ambientali del piano o programma, sono parte integrante del Rapporto Ambientale.

Nel piano o programma sono altresì individuate le responsabilità e le sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

Dalle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive è data adeguata informazione attraverso i siti web della autorità competente e dell'autorità procedente.

Per quanto concerne la VAS, il contributo tecnico- scientifico di ARPAM da parte di Regione o Province può essere richiesto in seguito all'individuazione in sede istruttoria, da parte degli uffici preposti delle autorità competenti, di particolari criticità in relazione ad una o più matrici ambientali (Allegato 1, punto 6, paragrafo 1.3. DGR n. 1813/2010). Inoltre l'ARPAM fornisce supporto tecnico-scientifico anche nelle fasi successive di Monitoraggio e/o Controllo, per lo svolgimento del Monitoraggio in materia di VAS, le norme di riferimento sono il punto 2, del paragrafo 3.2, dell'allegato 1 della DGR 1813/2010.

Umbria

Il monitoraggio ambientale è attuato secondo quanto definito nella apposita sezione del Rapporto ambientale del piano o programma approvato, nella quale sono individuati i soggetti, le responsabilità, la sussistenza delle risorse finanziarie necessarie e le scadenze temporali per la realizzazione, la gestione e le verifiche degli esiti del monitoraggio.

I risultati delle attività di monitoraggio ambientale sono trasmessi all'Autorità competente e al Proponente e all'Autorità procedente, i quali congiuntamente verificano il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, individuano gli impatti negativi imprevisti e propongono eventuali misure correttive.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate a cura del Proponente e dell'Autorità competente è data adeguata informazione sia attraverso i siti web dell'Autorità competente, del Proponente dei piani o programmi e dell'ARPA, sia attraverso conferenze pubbliche di divulgazione.

Le informazioni raccolte con il monitoraggio sono prese come riferimento in caso di eventuali modifiche ai piani e programmi e incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.(Art. 7 della l.r. 12/2010).

Lazio

Non esiste nessuna norma o atto della Regione che disciplini il monitoraggio dei piani e programmi.

Puglia

La LR 44/20012 all'art. 15 prevede che il monitoraggio sia effettuato dall'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente e con il proponente. Le misure adottate in merito al monitoraggio, che costituiscono parte integrante del rapporto ambientale, comprendono: le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, coerentemente con quelli utilizzati nella descrizione dello stato dell'ambiente e nella valutazione delle alternative; la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti; le misure correttive da adottare; le indicazioni circa responsabilità, tempi di attuazione, ruoli e risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio.

Sardegna

L'Art. 17 dell'Allegato C della DGR 34/33 del 2012 definisce le modalità del Monitoraggio di piani e programmi sottoposti a VAS secondo le seguenti indicazioni:

1. L'autorità procedente garantisce il monitoraggio degli effetti ambientali significativi riconducibili all'attuazione del piano o programma e del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, attraverso la misurazione di specifici indicatori e l'adozione delle misure definite nel rapporto ambientale, utilizzando a tal fine i dati acquisibili attraverso i meccanismi di controllo esistenti o appositamente reperiti. Il monitoraggio è effettuato dall'autorità procedente in collaborazione con il Servizio SAVI (ora Servizio Valutazioni Ambientali) anche avvalendosi dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS). Le informazioni raccolte confluiscono in un rapporto periodico che l'autorità procedente invia al Servizio SAVI e all'ARPA Sardegna al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e adottare le misure correttive opportune o i necessari riorientamenti del piano o programma. Il rapporto di monitoraggio è messo a disposizione del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale attraverso la sua pubblicazione sul sito web della Regione e su quello dell'ARPA Sardegna.
2. I dati raccolti attraverso il monitoraggio di cui al comma 1 confluiscono nel Sistema Informativo Regionale Ambientale.
3. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

Campania

Gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS" ribadiscono quanto contenuto del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in merito al monitoraggio, finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, alla tempestiva individuazione di eventuali effetti negativi imprevisti ed alla conseguente adozione di opportune misure correttive.

La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio ambientale, precisate in relazione alla tipologia del piano o programma e alla natura degli effetti ambientali significativi previsti, deve essere contenuta nel rapporto ambientale.

Sulla base di quanto proposto nel rapporto ambientale e delle indicazioni eventualmente contenute nel parere di compatibilità ambientale, contestualmente all'approvazione del piano o programma, deve, quindi, essere approvato, come parte integrante del piano, un programma di misure di monitoraggio ambientale, nel quale siano specificate le modalità di controllo degli effetti ambientali e di verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti dal piano

o programma, anche attraverso l'utilizzo di specifici indicatori opportunamente selezionati allo scopo, nonché adeguati alla scala di dettaglio e al livello attuale delle conoscenze.

E' necessario che nel programma di monitoraggio ambientale siano individuate le risorse, le responsabilità ed i ruoli e che siano definiti tempi e modalità per l'attuazione di quanto previsto nonché le modalità di pubblicazione dei risultati.

Nelle attività di monitoraggio ambientale, al fine di evitare duplicazioni, devono essere utilizzati in via prioritaria, qualora ritenuti adeguati, i meccanismi di controllo già esistenti nell'ambito della Pubblica Amministrazione ovvero già predisposti per il monitoraggio di altri piani e programmi. A tal proposito si richiama la necessità che i dati e le informazioni raccolti ai fini del monitoraggio ambientale siano a loro volta organizzati, gestiti e messi a disposizione in modo da garantirne il riutilizzo, preferibilmente attraverso la loro pubblicazione sul sito web dell'autorità responsabile dell'attuazione del piano o programma.

E' opportuno che degli esiti del monitoraggio ambientale e delle eventuali misure correttive, adottate a seguito della rilevazione di effetti negativi imprevisi, sia data adeguata informazione al pubblico attraverso i siti web dell'autorità responsabile dell'attuazione del piano o programma e dell'autorità competente alla VAS.

Basilicata

Come già evidenziato in precedenza, in Basilicata non esiste una normativa regionale in tema di Valutazione Ambientale Strategica e consequenzialmente nessuna indicazione sui monitoraggi VAS; quanto riportato nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. rappresenta, pertanto, l'unico riferimento normativo.

Calabria

Il R.R. n. 3 del 04/08/2008 e s.m.i., all'art. 28, prevede che:

1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato avvalendosi dell'Arpacal.

2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e dell'Arpacal.

4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

Specifiche indicazioni operative in merito all'organizzazione del sistema di monitoraggio VAS di piani e programmi urbanistici e territoriali sono fornite dalla DGR n. 624 del 23/12/2011 all'allegato A. Come supporto alla progettazione del Piano di Monitoraggio, l'Allegato E alla DGR R 624 del 23/12/2011 riporta, inoltre, un nucleo di indicatori di contesto disponibili per il livello locale.

Sicilia

Il Regolamento di cui al D. Pres.R.S. 8 luglio 2014, n. 23, all'art. 14, prevede che:

1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e di adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato

dall'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente anche con il supporto degli enti e degli organismi pubblici competenti per le rilevazioni ambientali.

2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente, dell'autorità procedente e degli enti e degli organismi pubblici competenti per le rilevazioni ambientali.

4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

1.6 Il ruolo di ARPA/APPa nella VAS e in particolare nel monitoraggio VAS di piani e programmi.

Il ruolo nelle VAS dell'Agenzia ambientale quale Soggetto competente in materia ambientale viene chiaramente esplicitato in diverse disposizioni normative regionali. ARPA Campania è parte della Commissione regionale per le Valutazioni Ambientali; ARPA Toscana è componente del NURV. Nella legge regionale sulla VAS della Liguria è previsto che l'autorità procedente o il proponente effettui il monitoraggio avvalendosi di ARPAL; anche il R.R. della Calabria stabilisce che il monitoraggio di piani e programmi è effettuato avvalendosi dell'ARPACAL. In alcune realtà regionali è riconosciuto che l'Agenzia detiene dati e informazioni utili alla VAS.

Valle d'Aosta

La LR 12/2009 riconosce ad ARPA VdA un ruolo in senso esplicito, nel contesto di VAS, in riferimento alla Vigilanza e Controllo (Capo IV, Controllo e Sanzioni). Il comma 1 recita *“Fatte salve le competenze riconosciute dallo Stato agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alla struttura competente spetta la vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo, anche avvalendosi, nell'ambito delle rispettive competenze, dei Comuni, del Corpo forestale della Valle d'Aosta e dell'ARPA”*.

ARPA VdA è stata individuata come soggetto competente ambientale da consultare in ogni fase di Piano/Programma. Ad ARPA VdA vengono richiesti dall'Autorità Competente relazioni e pareri tecnici in riferimento alle varie fasi di Piano/Programma di volta in volta in esame.

ARPA VdA partecipa nella fase di monitoraggio qualora venga richiesto dallo stesso per le competenze espresse dall'Agenzia in fase di parere di VAS.

Piemonte

Come visto in precedenza, con la DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *“Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”*, il ruolo dell'Arpa in tali procedimenti viene identificato come supporto tecnico scientifico degli enti coinvolti.

Al momento tale modifica normativa al ruolo dell'Arpa, non ha avuto conseguenze nelle modalità di coinvolgimento del nostro Ente da parte delle Autorità competenti.

Pur non essendo esplicitato nella DGR del 2008, di norma ARPA viene convocata anche per le procedure provinciali e regionali, in alcuni casi sia come soggetto con competenze ambientali che come supporto tecnico all'Organo Tecnico Regionale.

La DGR del 2008, relativamente al monitoraggio nella procedura di VAS, si limita a riassumere quanto previsto dal D.L. 152/2006 e dalla Direttiva 42/2001 senza però indicare uno specifico ruolo né per Arpa Piemonte né per altri enti.

Lombardia

In conseguenza a quanto previsto dalle norme regionali, ARPA viene obbligatoriamente coinvolta in qualità di Soggetto competente in materia ambientale, dalle Autorità competenti di concerto con le Autorità procedenti in tutti i processi di VAS previsti per piani/programmi di ogni scala territoriale.

Come già illustrato in precedenza, la normativa regionale non assegna, nei monitoraggi VAS, uno specifico ruolo ad ARPA, lasciando agli enti "libertà di interpretazione" della frase: "il monitoraggio deve essere fatto avvalendosi del sistema delle Agenzie per l'Ambiente".

Veneto

La DGRV n. 791 del 31 marzo 2009 ha definito l'articolazione delle procedure di assoggettabilità e di VAS, suddividendole in fasi operative prevedendo la partecipazione di ARPAV e di altri soggetti nella verifica di assoggettabilità e nelle consultazioni.

Durante la procedura di screening ARPAV riceve il rapporto ambientale preliminare dall'Autorità competente ed esprime un parere per i temi ambientali.

Nella elaborazione della proposta di piano e del rapporto ambientale il Proponente avvia una consultazione con i Soggetti competenti in materia ambientale (ARPAV, Enti Parco, Autorità di Bacino, Soprintendenze, Province, Comuni, ecc). La Commissione Regionale VAS, tiene conto dei pareri dei soggetti consultati, quando si esprime sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

ARPAV a supporto del monitoraggio contribuisce comunque ad aggiornare indicatori utili alla pianificazione territoriale e alla VAS a disposizione delle Amministrazioni locali, per le diverse matrici ambientali secondo quanto previsto dall'art. 10 della L.R. 11/2004 (Norme per il governo del territorio).

Emilia-Romagna

Arpa non ha un ruolo definito nei monitoraggi ambientali di piani e programmi anche se, in particolare, per alcuni piani le reti di monitoraggio di Arpa sono fortemente significative.

Liguria

La lr 32/2012 prevede che l'autorità procedente o il proponente individui le risorse necessarie per il monitoraggio ed avvalendosi di ARPAL effettui il monitoraggio con oneri a proprio carico (*art.14, comma 2*).

Toscana

La Legge regionale prevede che per la redazione del Rapporto Ambientale possano essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) gestito da ARPAT.

Come riportato nel punto 1.5, in merito al monitoraggio VAS di p/p, la Legge regionale prevede che ARPAT possa essere coinvolta nelle attività di monitoraggio a discrezione dell'Autorità competente. Ad oggi l'Agenzia non è stata coinvolta in alcun monitoraggio VAS.

Marche

Nella Regione Marche la DGR 1813 del 21.12.2010, al paragrafo 3.2. definisce le modalità del monitoraggio dei piani e programmi.

L'Autorità procedente deve effettuare il monitoraggio sugli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani/programmi al fine di individuare, tra gli altri, eventuali effetti negativi impreveduti, e di adottare eventuali misure correttive.

Per l'effettuazione del monitoraggio l'autorità procedente definisce d'intesa con l'autorità competente le modalità e gli strumenti che saranno utilizzati avvalendosi, ove occorra, dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM). Qualora per il monitoraggio si renda necessaria la collaborazione dell'ARPAM, per i procedimenti di competenza provinciale i piani di monitoraggio devono essere sottoposti al comitato provinciale di coordinamento di cui all'art. 17 della L.R. 60/97; nel caso di piani di competenza regionali devono essere stipulate apposite convenzioni.

Qualora i piani o programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica costituiscono il quadro di riferimento per la realizzazione di opere o interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale, ai fini del monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi, risulta fondamentale prevedere già nel piano di monitoraggio della procedura VAS appositi indicatori da implementare nella realizzazione di tali opere o progetti. Delle eventuali misure correttive adottate ne viene data notizia attraverso la pubblicazione sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente.

Umbria

ARPA Umbria è individuata quale Soggetto competente in materia ambientale da invitare, a cura dell'Autorità competente, alle fasi del procedimento di VAS e di Verifica di assoggettabilità.

ARPA Umbria è il soggetto competente per lo svolgimento delle attività di monitoraggio ambientale sui piani e programmi sottoposti a VAS, nonché competente per la vigilanza e il controllo sull'applicazione delle disposizioni relative alla VIA e sull'osservanza delle prescrizioni impartite con il provvedimento di Verifica di assoggettabilità ovvero di Valutazione di Impatto Ambientale al fine di verificarne il puntuale rispetto.

Al monitoraggio ambientale dei piani e programmi sottoposti a VAS provvede l'ARPA secondo specifici protocolli tecnici concordati con il Proponente del piano o programma.

La Regione si avvale di ARPA per definire il Quadro Ambientale Regionale, QuAR, che costituisce la base per la redazione dei rapporti e delle relazioni preliminari ambientali.

L'ARPA cura la formazione, la tenuta e l'aggiornamento di un Catalogo Regionale degli Indicatori, di seguito denominato CRDI, per il monitoraggio ambientale dei piani o programmi. Il CRDI definisce per tipologie di piani o programmi gli indicatori ambientali e costituisce il riferimento per la formazione dei programmi di monitoraggio di tutti i piani e programmi da sottoporre a VAS(Art. 8 della l.r. 12/2010).

Lazio

L'Agenzia è sistematicamente individuata come soggetto competente in materia ambientale. E' stata chiamata a supportare la Regione nell'istruttoria di VAS del Piano regionale di Tutela delle acque (istruttoria in corso nel marzo 2015). Il supporto prevede l'elaborazione del Rapporto preliminare ed Ambientale, la gestione delle fasi d'informazione e consultazione e, dopo l'approvazione, il monitoraggio.

Allo stato attuale non è stata coinvolta in altre azioni di monitoraggio di piani e programmi.

Abruzzo

ARTA Abruzzo è individuata quale Soggetto competente in materia ambientale dalla Circolare del 18 dicembre 2008 della Regione Abruzzo. Pertanto è coinvolta nei molteplici procedimenti di VAS.

Puglia

La LR 44/2012 individua ARPA tra i soggetti con competenza ambientale da consultare. In merito al monitoraggio il comma 7 dell'art. 15 rimanda a successivi atti della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, la definizione delle modalità di collaborazione tra autorità competente, autorità procedente e proponente ai fini dello svolgimento del monitoraggio, nonché il ruolo dell'ARPA nell'ambito dei compiti istituzionali alla stessa attribuiti dalla normativa vigente. La Giunta regionale non ha prodotto successivi atti che definiscano il ruolo di ARPA nel monitoraggio.

Sardegna

Come descritto in precedenza l'ARPAS è uno degli Soggetti competenti in materia ambientale che, secondo la DGR 34/33 del 2012, deve essere consultato obbligatoriamente nelle fasi del procedimento di VAS di Piani e Programmi.

L'Agenzia si è data una regolamentazione interna sulle modalità di partecipazione al processo predisponendo le "Linee guida per lo svolgimento delle istruttorie di VIA e di VAS" rev 02 del 20/05/2013.

Nelle linee guida l'ARPAS chiarisce il suo ruolo nelle varie fasi del procedimento VAS secondo le disposizioni regionali e le indicazioni fornite dal Servizio SAVI dell'Assessorato difesa ambiente.

- 1) Fase di Verifica di assoggettabilità a VAS (DGR 34/33 del 7 agosto 2012 – Allegato C art. 7)

E' la fase in cui l'autorità procedente e l'autorità competente valutano i contenuti del rapporto preliminare necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente. Entro 45 giorni dall'attivazione della procedura di verifica il servizio SAVI (ora Servizio Valutazioni Ambientali) può convocare una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. al fine di acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dell'ARPA Sardegna e degli altri soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento.

Attività di ARPAS: Osservazioni sul rapporto preliminare

Nel caso di coinvolgimento da parte dell'autorità competente l'ARPAS deve:

- valutare i problemi ambientali pertinenti al piano presentati nel rapporto preliminare ed eventualmente farne presenti altri;
- valutare le caratteristiche degli impatti descritte nel rapporto preliminare e quelle delle aree interessate dal piano sulla base delle criticità ambientali presenti nel territorio.

- 2) Fase di scoping (DGR 34/33 del 7 agosto 2012 – Allegato C art.11)

Il proponente e/o l'autorità procedente dovrà elaborare un documento preliminare (documento di Scoping) finalizzato a definire la portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. Dopo aver concordato con il SAVI i contenuti del documento di Scoping, l'autorità procedente può convocare una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.. Alla conferenza partecipano ARPAS e gli altri soggetti competenti al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

Attività di ARPAS: Osservazioni sul rapporto di scoping

Nel caso di coinvolgimento da parte dell'autorità competente l'ARPAS deve inviare un documento di osservazioni in cui dovrà:

- valutare se le componenti e le tematiche ambientali illustrate nel documento di scoping sono sufficienti ed eventualmente suggerirne delle altre;

- verificare la mappa della metainformazione (valutare l'attendibilità delle fonti di reperimento dei dati per il popolamento degli indicatori ed eventualmente indicarne di più aggiornate ed attendibili);
- valutare l'elenco degli indicatori che si intendono utilizzare e la loro pertinenza al contesto e agli obiettivi del piano;
- suggerire eventuali nuovi indicatori e fonti più esaustive ed aggiornate;
- valutare le indicazioni sul monitoraggio del piano o programma;
- nei procedimenti VAS dei Piani Urbanistici (PUC) tenere conto delle "Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali" e qualora non siano stati considerati è consigliabile suggerire all'autorità proponente di inserire gli indicatori relativi ai campi elettromagnetici:
 - Impianti che generano campi elettromagnetici ad Alta Frequenza:
 - localizzazione e numero di impianti (diversificati in base alla tipologia);
 - numero di autorizzazioni rilasciate.

In questi casi i dati possono essere forniti dai Comuni di riferimento.

- Impianti generanti campi elettromagnetici a Bassa Frequenza:
 - numero e localizzazione di cabine primarie e secondarie;
 - numero e localizzazione di linee e sostegni in alta tensione.

In questi casi i dati possono essere reperiti dai proprietari delle reti, Terna ed Enel.

Nel caso in cui l'autorità competente richieda la compilazione di un questionario predefinito questo sostituirà completamente il documento di osservazioni.

3) Fase di costruzione del piano o programma e avvio del procedimento di VAS (DGR 34/33 del 7 agosto 2012 – Allegato C art.12)

In seguito a quanto emerso in sede di scoping, l'autorità procedente redige il piano o programma e il rapporto ambientale. La proposta è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, tra cui ARPAS, e del pubblico.

"I pareri dei soggetti competenti in materia ambientale possono essere acquisiti attraverso il ricorso ad una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. indetta allo scopo, ovvero nell'ambito della conferenza di programmazione/pianificazione già indetta ai fini della formazione e approvazione del piano o programma ed in cui è necessariamente presente anche l'autorità competente per la VAS"

Attività di ARPAS: Informazione e osservazioni sul rapporto ambientale

L'ARPAS rende immediatamente disponibile la documentazione depositata per la consultazione al pubblico.

L'Agenzia analizza la documentazione, valuta la coerenza del rapporto con quanto emerso in sede di scoping e rende le proprie osservazioni in forma scritta entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso (avvio del procedimento) o entro i termini concordati con l'autorità competente in sede di conferenza di servizi.

E' importante che l'istruttore si dedichi all'analisi dello rapporto ambientale ed in particolare:

- verificare se i dati utilizzati sono adeguati, esaustivi, aggiornati e facilmente misurabili;
- verificare se gli indicatori utilizzati sono in grado di misurare nel tempo gli effetti sull'ambiente indotti dal piano in particolare per le matrici suolo, acqua e aria;
- verificare gli aspetti inerenti il monitoraggio, in particolare l'adeguatezza delle modalità di raccolta e di elaborazione dei dati e di costruzione e popolamento degli indicatori e la periodicità della produzione del rapporto sui risultati della valutazione degli impatti;
- nel caso della VAS dei PUC verificare la coerenza delle tematiche ambientali e degli indicatori con le linee guida regionali.

L'ARPAS nella formulazione delle proprie osservazioni deve essere sintetica e si deve sempre attenere ai propri ambiti di competenza, monitoraggio, dati ambientali e indicatori ambientali,

non può chiedere integrazioni e non può fare prescrizioni al proponente ma trasmette le proprie osservazioni, eventualmente accompagnate da proposte di integrazioni, all'autorità competente che potrà decidere di accoglierle o meno.

Relativamente al Monitoraggio dei Piani e Programmi, come detto in precedenza (art17 allegato C delle DGR 34/33 del 2012) l'Autorità procedente effettua il monitoraggio in collaborazione col Servizio SAVI anche avvalendosi dell'ARPAS.

I Rapporti periodici di monitoraggio prodotti dall'Autorità procedente sono inviati anche all'ARPA Sardegna al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi impreveduti e adottare le misure correttive opportune o i necessari riorientamenti del piano o programma.

L'ARPA Sardegna pubblica sul proprio sito web i rapporti di monitoraggio prodotti dall'Autorità procedente al fine di renderlo disponibile al pubblico e agli altri soggetti competenti in materia ambientale.

Campania

Il "Regolamento di Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania" (DPGR 18 Dicembre 2009 n.17) individua l'ARPAC tra i Soggetti con competenza Ambientale da consultare nelle diverse fasi delle procedure VAS.

Inoltre, il "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto Ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti Regionali nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18/12/2009" con riferimento alle istanze VAS per le quali la Regione rappresenta l'autorità competente, prevede che l'ARPAC svolga un duplice ruolo:

- partecipa alle attività dei gruppi istruttori con rappresentanti iscritti alla short list di cui al DD n. 554 del 19 luglio 2011;
- è parte della Commissione regionale per le Valutazioni Ambientali con un rappresentante dell'Agenzia designato dal Direttore Generale dell'ARPAC, o da suo delegato di pari grado.

Basilicata

Non esiste in Basilicata alcuna norma regionale che disciplina ed individua il ruolo dell'ARPA nella VAS e nel relativo monitoraggio. Come già anticipato nel paragrafo 1.3 ("I Soggetti competenti in materia ambientale") l'ARPA Basilicata riveste il ruolo di Soggetto competente, ed esaurisce tale ruolo nell'ambito della fase di consultazione prevista dalla norma nazionale.

Calabria

Secondo quanto stabilito dall'art. 28 comma 1 del R.R. n. 3 del 04/08/2008 e s.m.i., il monitoraggio VAS di piani e programmi è effettuato avvalendosi dell'Arpascal.

Sulla base di tale previsione, Arpascal

- collabora con il soggetto proponente e l'Autorità competente alla definizione degli indicatori ambientali di contesto fornendo un contributo al popolamento degli stessi grazie alla propria attività di monitoraggio e controllo (nella sezione "Dati Ambientali" attiva nel sito web dell'ARPACal sono disponibili report e relazioni sullo stato ambientale relative a diverse zone della Regione Calabria, redatte sulla base dei dati forniti dalle stazioni di monitoraggio nonché acquisiti nell'ambito delle diverse attività istituzionali dell'Agenzia);
- condivide gli indicatori finalizzati al monitoraggio e bilancio degli effetti sul territorio conseguenti l'attuazione del piano.

Sicilia

L'ARPA Sicilia, secondo quanto stabilito dal Regolamento di cui al D. Pres.R.S. 8 luglio 2014, n. 23, è chiamata a partecipare nelle fasi di consultazione a livello regionale e a livello

provinciale, sovracomunale e comunale (verifica di assoggettabilità, rapporto preliminare, rapporto ambientale), in qualità di Soggetto competente in materia ambientale.

Inoltre, il Regolamento dispone che “Il monitoraggio è effettuato dall'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente anche con il supporto degli enti e degli organismi pubblici competenti per le rilevazioni ambientali” e “Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente, dell'autorità procedente e degli enti e degli organismi pubblici competenti per le rilevazioni ambientali.

2. STATO DELL'ARTE DEI RUOLI E DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLE AGENZIE NELLE APPLICAZIONI DI VAS

In questo capitolo le Agenzie sintetizzano le attività effettivamente svolte nell'ambito della VAS: le tipologie di coinvolgimento (Soggetto competente, redazione documenti VAS, ...) e di VAS (regionali, provinciali, comunali...).

Non sempre sono riportati/aggiornati i dati puntuali delle VAS a cui le Agenzie hanno partecipato, in quanto, in molti casi, hanno raggiunto numeri considerevoli.

Valle d'Aosta

ARPA VdA, quale "Soggetto competente in materia ambientale" svolge per la Regione Autonoma Valle d'Aosta i seguenti tipi di attività:

- fornitura di dati ambientali ed indicatori per l'integrazione del Rapporto Ambientale e del quadro conoscitivo territoriale;
- supporto tecnico tramite partecipazione a Tavoli Tecnici, Conferenze dei Servizi, sopralluoghi e riunioni;
- espressione di pareri tecnici sui documenti di verifica di assoggettabilità, di scoping e sui rapporti ambientali con relative proposte di piano o programma;
- supporto tecnico, per la definizione degli indicatori e del piano di monitoraggio del piano o programma.

Di seguito il quadro di sintesi delle attività svolte:

	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
VAS	2	3	3	11	9	28
Verifica assoggettabilità	-	-	-	1	6	7
Totale	2	3	3	12	15	35

ARPA Piemonte

Ad oggi ARPA Piemonte svolge una duplice attività nell'ambito della VAS:

- 1) attività di supporto tecnico-scientifico agli Enti proponenti e/o competenti relativamente alla fase sia di verifica, che di valutazione per VAS regionali, provinciali e comunali;
- 2) attività di supporto alla redazione dei documenti preliminari di scoping e dei Rapporti Ambientali nelle procedure di valutazione.

Nel primo caso l'attività si esplica nella verifica ed analisi della documentazione prodotta dall'Ente proponente, nell'effettuazione di sopralluoghi, nella predisposizione di relazioni tecniche e nella partecipazione alle conferenze dei servizi e a Organi Tecnici.

Il numero più consistente delle procedure a cui ARPA partecipa riguarda sicuramente le VAS comunali intese sia come nuovi PRGC, che varianti sia strutturali che parziali. Tale attività viene svolta dalle strutture Dipartimentali territoriali di Arpa con l'eventuale collaborazione della struttura semplice Ambiente e natura.

Per quanto riguarda le VAS di piani nazionali, di piani settoriali sia regionali, che provinciali ARPA viene coinvolta come soggetto con competenza ambientale. L'attività viene svolta dalla Struttura Semplice Ambiente e Natura (Struttura Complessa Geologia e dissesto) e dalle strutture dipartimentali interessate dai piani provinciali.

ARPA viene coinvolta dall'Organo Tecnico regionale per la VAS, anche in fase di predisposizione del parere motivato, quando questo spetta alla Regione.

Nel 2010 ARPA ha fornito il proprio contributo alla Regione Piemonte (settore Urbanistica e Ambiente) per la redazione di linee guida utili alla stesura dei documenti di verifica/valutazione e di Rapporto Ambientale.

Il numero delle procedure seguite per tali attività negli anni scorsi sono riportate nella tabella seguente.

anno	Totali
2008	132
2009	274
2010	240
2011	292
2012	245
2013	268
2014	462
2015	384

La quasi totalità delle procedure seguite sono relative a procedimenti urbanistici a livello comunale, in quanto ogni anno per piani di livello nazionale, regionale e provinciale vengono espletate tra le 10 e le 20 procedure.

Per quanto riguarda le altre attività inerenti la VAS, ARPA Piemonte fornisce supporto alla redazione dei documenti preliminari di scoping e dei Rapporti Ambientali correlati alle Proposte di Piano nelle procedure di valutazione.

Ad oggi ARPA ha partecipato alla redazione di VAS dei seguenti piani:

- Piano Territoriale Regionale,
- Piano Paesaggistico Regionale,
- Piano Faunistico Venatorio Regionale;
- Piano Regionale dei Rifiuti,
- Piano Regionale per la Logistica,
- Piano delle Attività Estrattive Provinciale della Provincia del Verbano CusioOssola
- Piano Energetico Ambientale Regionale.

Per quanto riguarda in particolare il contributo per il monitoraggio, si esplica nella maggior parte dei casi suggerendo un set di indicatori utili sia nella definizione del contesto ambientale, sia nella valutazione del raggiungimento degli obiettivi del piano.

In particolare Arpa si avvale di indicatori individuati ed elaborati internamente all'Agenzia: alcuni, relativi alle pressioni esercitate sul territorio, fanno parte di una Banca Dati Indicatori Ambientali Territoriali attualmente disponibile sulla intranet; altri sono indicatori elaborati ad hoc per alcuni piani regionali legati alla caratterizzazione ecosistemica del territorio.

Allo stato attuale, e per quanto a nostra conoscenza, i piani che hanno un monitoraggio in corso, e che abbiano prodotto un report periodico, sono alcune unità.

ARPA Lombardia

ARPA Lombardia è coinvolta obbligatoriamente dall'ente locale nell'ambito del processo di VAS in qualità di "Soggetto competente in materia ambientale". Grazie alla conoscenza del territorio, ARPA interviene già dalle prime fasi di costruzione di piani/programmi (fase di scoping) fornendo informazioni sulle eventuali criticità/potenzialità ambientali presenti sul territorio, collabora, attraverso l'invio di osservazioni, alla valutazione delle scelte individuate, alla stesura del quadro ambientale, anche attraverso la fornitura di dati. Valuta e/o propone obiettivi di protezione ambientale pertinenti al piano e verifica la sostenibilità e la coerenza fra

gli obiettivi di protezione ambientale, obiettivi di piano e azioni di piano. Valuta la stima degli impatti sull'ambiente e supporta nella definizione di misure finalizzate ad impedire, ridurre o mitigare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano sia per gli obiettivi generali che per i singoli ambiti di trasformazione.

La partecipazione di ARPA ai processi di VAS è garantita dalla presenza di funzionari che partecipano a tutto il processo, formulano osservazioni sulla documentazione prodotta (Documento di Scoping/Rapporto Ambientale) e collaborano nella definizione di indicatori riferiti al monitoraggio.

Come già illustrato in precedenza, la normativa regionale non assegna, nei monitoraggi VAS, uno specifico ruolo ad ARPA, lasciando agli enti "libertà di interpretazione" dell'espressione: "il monitoraggio deve essere fatto avvalendosi del sistema delle Agenzie per l'Ambiente".

In conseguenza di tale "vuoto normativo", ARPA ha provveduto a delineare le proprie attività nei monitoraggi, tenuto conto dei contenuti del documento sui "Ruoli delle ARPA nei monitoraggi VAS" prodotto nell'ambito della convenzione ISPRA/ARPA/APPA "Definizione di indicatori per le VAS", scegliendo di fornire supporto attraverso:

- la definizione di indicatori di contesto, calibrati sui piani urbanistici comunali, efficaci anche per i monitoraggi;
- la valutazione dei sistemi di monitoraggio proposti dai Rapporti Ambientali di VAS;
- la valutazione dei report di monitoraggio inviati dagli enti locali;
- il supporto nella revisione di obiettivi e azioni e nell'individuazione di eventuali misure correttive.

Si sottolinea che allo stato attuale ARPA non ha ancora svolto attività sul monitoraggio, in quanto non sono pervenuti report di monitoraggi in atto sul territorio.

ARPA Veneto

Il coinvolgimento dell'ARPA Veneto nelle attività legate alla VAS si sviluppa su tre ambiti diversi:

- 1) Collaborazione con la Regione Veneto per la predisposizione e aggiornamento del quadro informativo, per l'adozione di un Sistema Informativo Territoriale unificato ed accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili, in base all'articolo n. 10 della Legge Urbanistica Regionale, LR 11/2004.

L'Agenzia popola e aggiorna periodicamente dati e trend evolutivi per circa 100 indicatori di contesto ambientale per i temi dell'acqua, del clima, dell'aria, del suolo e sottosuolo, della biodiversità, dell'inquinamento fisico, dei rifiuti e dell'energia. L'Agenzia ha inoltre collaborato per la realizzazione di una serie di basi cartografiche su supporto GIS e pubblicazioni utilizzabili per la pianificazione territoriale e per la VAS.

Una delle innovazioni apportate dalla legge succitata è infatti l'introduzione della modalità digitale nella formazione e gestione degli strumenti urbanistici generali, prevedendo l'utilizzo in modo sistematico dei dati territoriali e la formalizzazione delle tematiche progettuali.

- 2) Predisposizione dei Rapporti Ambientali nell'ambito dei procedimenti di VAS di alcuni piani/programmi a valenza regionale.

L'Agenzia ha ultimamente realizzato il Rapporto Ambientale previsto nella procedura di VAS per il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, Piano Energetico Regionale Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico ed Efficienza Energetica, Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 e Programma di Sviluppo Rurale (2014-2020), supportando le strutture regionali proponenti anche nella fase di consultazione con il pubblico e nel processo di approvazione in sede europea.

- 3) Formulazione di pareri forniti alla Commissione VAS Regionale nell'ambito dei procedimenti previsti dalla procedura regionale (DGRV n. 791 del 2009) riguardanti la pianificazione ai diversi livelli di scala (locale, regionale, nazionale e transfrontaliera)

L'Agenzia interviene:

- durante la fase di *screening*, esprimendo un parere (non vincolante) sulla assoggettabilità;
- durante la fase di elaborazione del documento preliminare e del rapporto ambientale preliminare) da parte del soggetto proponente (cd. Fase 1 della DGRV n. 791 del 2009);
- durante le consultazioni con altri soggetti competenti in materia ambientale, prevista dopo l'elaborazione del documento preliminare e del rapporto ambientale preliminare (cd. Fase 2 della DGRV n. 791 del 2009);
- durante la fase di consultazione e partecipazione con gli altri soggetti competenti in materia ambientale e chiunque altro abbia interesse ad inoltrare delle osservazioni, prima della espressione del parere motivato da parte della Commissione Regionale VAS (cd. Fase 5 della DGRV n. 791 del 2009).

ARPA Friuli Venezia Giulia

ARPA FVG, quale "Soggetto competente in materia ambientale", svolge, per gli Enti richiedenti (comuni, province, regione, consorzi di bonifica, ecc.) i seguenti tipi di attività:

- fornitura di dati ambientali ed indicatori per l'integrazione del Rapporto Ambientale e del quadro conoscitivo territoriale;
- fornitura d'indicazioni procedurali sia ai singoli Enti che attraverso il sito internet di ARPA;
- supporto tecnico tramite partecipazione a riunioni, incontri, sopralluoghi ecc.;
- espressione di pareri tecnici sui documenti di verifica di assoggettabilità, di scoping e sui rapporti ambientali con relative proposte di piano o programma;
- supporto tecnico, per la definizione degli indicatori e del piano di monitoraggio del piano o programma.

Sulla base di specifiche convenzioni, l'ARPA FVG può dare supporto tecnico, o redigere direttamente, Rapporti Ambientali di VAS di livello provinciale o regionale.

Quadro di sintesi delle attività svolte dall'Agenzia nell'ambito della VAS.

Richieste di parere pervenute alla sede centrale di ARPA FVG dal 2009 al 2014 con l'indicazione della percentuale di quelle di livello territoriale comunale.

Anno	Assoggettabilità	Scoping	VAS completa	VIA/VAS	tot	% comunali
2009	86	13	27	-	126	90%
2010	130	18	32	-	180	94%
2011	114	12	35	-	161	96%
2012	86	11	19	-	116	91%
2013	69	9	11	1	90	88%
2014	71	11	16	1	99	84%

Emilia-Romagna

Arpa Emilia-Romagna è regolarmente coinvolta in qualità di Soggetto competente in materia ambientale dalle Autorità competenti in tutti i processi di VAS di piani e programmi di ogni scala territoriale attraverso la partecipazione alla Conferenza di pianificazione e l'espressione di parere tecnico sui materiali di piano e sui contenuti del Rapporto ambientale e della sintesi non tecnica oltre che del piano o programma. Inoltre i dati ambientali che Arpa produce sono quasi sempre alla base del Quadro conoscitivo ambientale dei piani e programmi.

Arpa ha svolto finora frequentemente anche il ruolo di supporto a Regione e Province nella fase di pianificazione redigendo Rapporti ambientali e Sintesi non tecniche parte integrante del materiale di piano o programma.

Arpa ribadisce in ogni occasione l'importanza del piano di monitoraggio.

ARPA Liguria

Nell'ambito della VAS, ARPAL:

- fornisce pareri in qualità di soggetto competente in materia ambientale (ai sensi dell'art.6 c.1 della l.r. 32/2012), ove richiesto dall'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, nell'ambito delle verifiche di assoggettabilità (ai sensi dell'art.12, c.2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i)
- nell'ambito delle proprie attività istituzionali e non (ai sensi degli art.4 e 5 della L.R.20/06) fornisce su richiesta supporto alle autorità procedenti in termini di fornitura dati e assistenza tecnica.

ARPA Toscana

Visto quanto indicato nella L.R. n. 10/2010 illustrata nei precedenti capitoli, quanto disposto dalla L.R. n. 30/2009 "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)" si dettagliano di seguito le attività che è previsto che ARPAT svolga in tema di VAS:

ARPAT, attraverso il proprio Settore VIA VAS svolge in favore della Regione Toscana il supporto tecnico in qualità di soggetto competente in materia ambientale e come componente del NURV (come citato al paragrafo 1.2) nell'ambito delle procedure di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi per i quali la stessa Regione è chiamata ad esprimersi.

Inoltre, a seguito di quanto previsto dall'ultima modifica della Carta dei Servizi e delle attività di ARPAT, ARPAT, attraverso i Settori Supporto Tecnico dei Dipartimenti provinciali, svolge anche il supporto tecnico, in qualità di soggetto competente in materia ambientale, nell'ambito delle procedure di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi per i piani che presentino evidenti criticità ambientali in favore di Province e Comuni.

ARPA Umbria

La Legge Regionale 12/10, conferma la presenza di ARPA Umbria fra i soggetti competenti in materia ambientale, e individua l'Agenzia quale soggetto competente per lo svolgimento delle attività di monitoraggio ambientale sui Piani e Programmi sottoposti a VAS, nonché competente per la vigilanza e il controllo sull'applicazione delle disposizioni relative alla VIA e sull'osservanza delle prescrizioni impartite con il provvedimento di Verifica di assoggettabilità ovvero di Valutazione di Impatto Ambientale al fine di verificarne il puntuale rispetto.

L'Agenzia provvede ai monitoraggi seguendo specifici protocolli tecnici che concorda con il Proponente.

La legge regionale individua gli strumenti adeguati per una corretta considerazione dei contenuti ambientali nella redazione di piani o programmi, sia per chi redige i Rapporti Ambientali, sia per chi è chiamato alla valutazione:

- il Quadro Ambientale Regionale - QuAR e
- il Catalogo Regionale degli Indicatori - CDRI,

ARPA collabora con la Regione e le Province alla definizione del QuAR sulla base della Relazione sullo Stato dell'Ambiente e fra l'altro dei dati più aggiornati disponibili man mano

che sono effettuati i monitoraggi ambientali. L'ARPA collabora, inoltre, alla formazione, tenuta e aggiornamento del CRDI.

ARPA Umbria nell'ambito della VAS è inoltre di supporto alla Regione e agli Enti Locali per la messa a punto degli aspetti metodologici collegati al processo di VAS: in particolare per la selezione e l'uso degli indicatori ambientali per l'analisi di contesto e per la formulazione dei sistemi di monitoraggio di piani e programmi.

ARPA Lazio

L'Agenzia svolge principalmente il ruolo di soggetto competente in materia ambientale, il suo coinvolgimento ha avuto concretamente avvio nel 2012.

Nella tabella seguente si riporta il numero di istruttorie di valutazione ambientale (valutazione ambientale strategica e verifica di assoggettabilità a VAS) di competenza regionale avviate nel Lazio. Si intendono (ai fini del calcolo del dato riportato in tabella) avviate le istruttorie quando viene trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA) il Rapporto Preliminare.

Numero di istruttorie di valutazione ambientale di competenza regionale nel Lazio								
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	totale
VAS	5	5	7	14	20	28	28	107
Verifica assoggettabilità	2	2	4	64	140	88	52	352
totale	7	7	11	78	160	116	80	459

ARPA Lazio ha espresso, nel 2012, 160 pareri, 116 nel 2013 e 80 nel 2014, evadendo tutte le richieste nei tempi previsti.

ARPA Puglia

ARPA Puglia è coinvolta nei processi di VAS in qualità di "Soggetto competente in materia ambientale". L'attività riguarda la partecipazione alle conferenze di VAS, l'analisi dei documenti di Scoping o dei Rapporti Ambientale (RA), la compilazione dei questionari relativi alla fase di Scoping e le osservazioni relative ai RA.

In particolare il contributo di ARPA riguarda la costruzione del quadro ambientale di riferimento con la definizione di criticità/opportunità ambientali proprie di ciascun territorio e la costruzione di indicatori per il monitoraggio.

ARPA Sardegna

L'ARPA Sardegna partecipa attivamente come soggetto competente in materia ambientale alle varie fasi del processo di VAS a scala regionale e locale. Le sue attività sono regolamentate da Linee guida interne condivise con l'Autorità competente a livello regionale, il Servizio SAVI (ora Servizio Valutazioni Ambientali) dell'Assessorato Difesa Ambiente. L'ARPAS produce per ogni fase del procedimento VAS osservazioni in forma scritta e partecipa alle conferenze di servizi.

I dati relativi agli interventi dell'Agenzia nel processo di VAS sono disponibili per il 2013 e 2014.

Quadro di sintesi delle attività svolte dall'Agenzia nell'ambito della VAS nel corso del 2013: numero di osservazioni prodotte per fase del procedimento e per tipologia di Piano/Programma

Piani comunali	Piani provinciali	Piani regionali	Piani reg SIC-ZPS	Piani nazionali
----------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Procedimenti in corso	61	7	6	68	1
Istanze pervenute 2013: Verifica	14	1	0	22	1
Istanze pervenute 2013: Scoping	15	1	4	31	0
Istanze pervenute 2013: Rapporto Ambientale	9	2	0	0	0
Procedimenti conclusi 2013	11	1	0	0	0
Procedimenti istruiti 2013	27	1	3	53	1

Quadro di sintesi delle attività svolte dall’Agenzia nell’ambito della VAS nel corso del 2014: numero di osservazioni prodotte per fase del procedimento e per tipologia di Piano/Programma

	Piani comunali	Piani provinciali	Piani regionali	Piani reg SIC-ZPS	Piani nazionali
Procedimenti in corso	10	1	2	46	5
Istanze pervenute 2014: Verifica	2			10	
Istanze pervenute 2014: Scoping	2		1	25	2
Istanze pervenute 2014: Rapporto Ambientale	6		1	19	3
Procedimenti conclusi 2014	8		1	29	3
Procedimenti istruiti 2014	10	0	2	54	5

ARPA Basilicata

In assenza della normativa regionale, ARPAB ha provveduto di volta in volta a dare dei contributi sui sistemi di monitoraggio proposti nei Rapporti Ambientali di VAS.

L’ARPAB fino alla data del giugno 2011 ha ricevuto ottanta Piani soggetti a Verifiche di Assoggettabilità per i quali ha fornito il proprio parere di competenza nei tempi stabiliti. Si tratta soprattutto di Regolamenti Urbanistici così come previsti dalla L.R. 23/99 “Tutela, uso e governo del territorio”. Fino alla stessa data, inoltre, sono state avviate in Basilicata nove procedure di VAS, per le quali l’ARPAB ha fornito osservazioni e richieste di integrazioni. In questi casi l’Autorità Competente ha inteso interpretare letteralmente la norma: l’ARPAB, pertanto, ha svolto regolarmente l’attività di “definizione della portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale” di cui al comma 1 dell’art. 13 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Dal giugno 2011 ad oggi l’ARPAB non è stata in condizione di seguire con continuità l’attività connessa alle istruttorie di VAS.

ARPA Calabria

Nell'ambito delle procedure VAS Arpa Calabria fornisce il seguente contributo:

- si esprime nella fasi di consultazione preliminare e di osservazione del rapporto ambientale in qualità di soggetto competente in materia ambientale, fornendo in particolare il proprio contributo valutativo nell'ambito dell'analisi del contesto ambientale;
- collabora alla definizione/condivisione degli indicatori per il monitoraggio ambientale.

Sulla base di specifica convenzione, Arpa Calabria ha redatto direttamente il Piano Regionale Tutela Qualità dell'Aria ed il Rapporto ambientale VAS.

Inoltre, l'Agenzia partecipa attualmente alla programmazione di Piani a valenza regionale, quali:

- fornisce supporto per l'aggiornamento del Piano regionale di Tutela dell'Acque (nell'ambito del progetto di "Monitoraggio quali - quantitativo dei Corpi idrici Superficiali e Sotterranei della Calabria ai sensi del DLgs. 152/2006 e s.m.i." Arpacal svolge attività di validazione dei risultati in contraddittorio con la società aggiudicataria del servizio di monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici e, in futuro (una volta cessato l'affidamento del servizio), eseguirà le attività di monitoraggio previste nel PTA in favore dell'Amministrazione Regionale;
- fornisce supporto per l'aggiornamento del Piano regionale delle Bonifiche (è stato approvato e sottoscritto uno schema di convenzione tra il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria e l'ARPA Calabria, che affida all'Agenzia stessa la predisposizione ed attuazione di un Piano di Lavoro finalizzato all'aggiornamento dei dati dei siti potenzialmente inquinati presenti nella Regione Calabria, al fine di stabilire l'ordine di priorità degli interventi di bonifica secondo criteri di valutazione del rischio relativo.

L'organizzazione di ARPACal, con il Regolamento di cui alla DGR n. 504 del 30/12/2013, si compone di una struttura centrale "Area Qualità e Valutazioni Ambientali – Servizio VIA VAS IPPC", che provvede, tra le altre funzioni, alle attività di competenza dell'Agenzia in materia di VAS.

ARPA Sicilia

Nell'ambito del processo di VAS, l'ARPA Sicilia attualmente ha partecipato in qualità di soggetto competente in materia ambientale – fornendo il proprio contributo istruttorio - per la verifica di assoggettabilità dei p/p e per le fasi di consultazione pubblica del rapporto ambientale preliminare e definitivo.

Inoltre ha collaborato con le autorità proponenti, alla redazione del Rapporto Ambientale del PO FESR Sicilia e PSR Sicilia periodo di programmazione 2007/2013 e 2014/2020, fornendo il supporto e i dati ambientali per l'analisi di contesto.

Numero di procedure VAS in funzione del ruolo e dell'attività dell'ARPA Sicilia (dal 2008 al 2015)

Ruolo/Attività	08	09	10*	11	12	13	14	15	Totale
Trasmissione dati ambientali			1		4	3	1	1	10
Consultazione verifica di assoggettabilità (screening)		5	9	1		26	32	110	183
Consultazione Rapporto Preliminare (scoping)	5	15	26	10	11	32	11	25	135
Consultazione Rapporto Ambientale		2	7	3	3	7	7	6	35
Collaborazione alla redazione del Rapporto Ambientale					1				1

Collaborazione alla progettazione del Piano di Monitoraggio	1								1
Raccolta informazione (RMA)							1		1
TOTALE	6	22	43	14	19	68	52	142	366

L'Ambito territoriale interessato dai p/p attualmente esaminati è diversificato in sub-comunale/comunale, provinciale, regionale e nazionale, nonché interregionali con riferimento a due programmi esaminati prima dell'anno 2008.

Numero di procedure per ambito territoriale (dal 2008 al 2015)

<i>Ambito territoriale/Anno</i>	2008-2010	2011	2012	2013	2014	2015
Comunale	55	11	18	66	38	130
Sovracomunale		1		1	0	0
Provinciale	2			1	0	1
Interprovinciale	13				0	
Regionale		1	1		9	4
Interregionale					0	
Nazionale	1	1			5	6
Internazionale						1
Totale	71	14	19	68	52	142

3. LE CRITICITÀ RICONTRATE NELLE APPLICAZIONI DI VAS

Sulla base dell'esperienza maturata, le Agenzie rilevano alcune carenze e difficoltà nelle applicazioni di VAS, sia relative ad aspetti generali della valutazione sia ad aspetti connessi ai loro coinvolgimenti diretti.

Le criticità riassunte nel presente capitolo sono riferite alle applicazioni di VAS in generale ma per molti aspetti alle VAS dei piani comunali che costituiscono il numero maggiore di VAS effettuate.

Valle D'Aosta

Si evidenzia in taluni casi la difficoltà di integrare gli ambiti "Fase di pianificazione/Piano/Programma" con il "Processo di VAS" che arriva a volte a Piano sostanzialmente definito. In tal modo non è possibile incidere sulla elaborazione dei contenuti e delle scelte del Piano.

I Piani di monitoraggio non sempre assicurano un reale controllo degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano/Programma e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati. Si rilevano difficoltà ad individuare indicatori efficaci a restituire dati certi che correlino attuazione del Piano con i suoi obiettivi ambientali. A volte i limiti economici ai quali sono soggette le Pubbliche Amministrazioni portano alla definizione "minimalista" delle azioni del Piano/Programma. Di conseguenza, essendo a loro volta gli obiettivi ambientali definiti nel Piano di relativa significatività, il Piano di monitoraggio non può che risentire – in senso negativo – di tale situazione.

ARPA Piemonte

Nonostante siano passati ormai 10 anni dalla entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 permangono la maggior parte delle criticità riscontrate nello scorso rapporto del 2010.

A livello generale, la principale criticità che si riscontra è ancora legata alla scarsa cultura/conoscenza dei processi di valutazione ambientale da parte dei pianificatori o, comunque, la scarsa attenzione a tali processi. Questa situazione comporta una difficoltà di rapporto con il pianificatore, da parte del soggetto deputato alla stesura del rapporto ambientale, in quanto il pianificatore si sente giudicato nelle sue scelte che solitamente sono viste come risolutive di ogni problema e non causanti alcun impatto.

Conseguenza di ciò è la difficoltà nell'esplicazione di obiettivi, azioni, scelte ovvero la difficoltà di condurre un'adeguata valutazione ambientale di cui tali temi sono il cardine.

Proprio questi aspetti di scarsa attenzione nel cercare di affrontare le problematiche ambientali nei processi di pianificazione a livello locale, come i piani regolatori, hanno portato in alcune casi ad un'aspra dialettica tra i funzionari di Arpa e i professionisti incaricati della redazione dei piani.

Per questo motivo, uno degli aspetti principali affrontati dalla nostra Agenzia nei documenti realizzati per la fase di scoping, è spingere il valutatore (colui che redige il rapporto ambientale) ad identificare chiaramente la catena Obiettivi – azioni – indicatori – monitoraggio, oltre a chiedere di esplicitare (ad es. con schemi) come le azioni previste trovino applicazione nell'attuazione del piano (ad es. per piani territoriali per ogni azione quali siano gli articoli delle norme di piano che declinano le azioni proposte).

Sempre a livello generale un'altra rilevante criticità riscontrata riguarda il monitoraggio. L'esiguo numero di piani che sono giunti alla fine del processo pianificatore dall'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, e di questi, l'ancora più esiguo numero di piani che stanno affrontando un piano di monitoraggio ambientale, fanno sì che non si stia sviluppando una casistica utile a verificare le ipotesi di indicatori fatte in questi anni. Inoltre, i problemi già citati nella fase valutativa, si riscontrano ovviamente anche su tale aspetto, rendendo così

difficile la definizione di un piano monitoraggio con opportuni indicatori, efficaci nella misurazione dei reali effetti del piano.

Una delle problematiche che si riscontrano in questi ultimi anni, riguarda le compensazioni e mitigazioni, ovvero la corretta determinazione degli impatti causati dal piano e la conseguente definizione adeguata di compensazioni e mitigazioni. Per ovviare a questa criticità si stanno valutando strumenti di definizione dei servizi ecosistemici, nonché la definizione della rete ecologica, per avere una stima il più quantitativa possibile dell'alterazione allo stato ambientale del territorio interessato.

ARPA Lombardia

Scarsa interazione tra VAS e piano/programma

In linea generale, fatte salve alcune esperienze positive, si osserva una scarsa efficacia della VAS ai fini della sostenibilità ambientale.

Lo strumento è ancora in fase di assestamento all'interno delle valutazioni ambientali delle politiche strategiche del territorio. La sua utilità non è al momento ben compresa dalle Amministrazioni proponenti le quali, nella maggior parte dei casi, lo percepiscono come un ulteriore aggravio procedurale nell'ambito del processo di elaborazione degli strumenti di governo del territorio.

Ciò comporta, specie in riferimento ai piani comunali, una generica cura dei contenuti che spesso si sostanzia in logorroiche e statiche descrizioni dello stato di fatto del territorio comunale, a volte addirittura dello stato del territorio regionale se il comune non ha dati propri, con la produzione di voluminosi rapporti ambientali. Manca perciò la percezione dei principi alla base della VAS e pertanto la questione primaria della valutazione dell'impatto ambientale delle strategie ed azioni proposte dal Piano, risulta sfumata e poco approfondita, quando non del tutto assente. Sfugge quasi sempre la necessità di valutare nel dettaglio, per quanto possibile, gli impatti attesi e di trasformare questi in strumento di retroazione sulla strategia.

Si assiste frequentemente a Piano e VAS che, pur trattando lo stesso argomento, viaggiano su percorsi che non interagiscono, fino ai casi limite in cui nei due documenti sono addirittura riportati obiettivi diversi.

Spesso il rapporto ambientale viene costruito sul Piano a posteriori, e non parallelamente come previsto dalla normativa.

La verifica della coerenza esterna è esclusivamente rivolta agli strumenti di pianificazione sovralocale di scala provinciale e regionale, senza concretamente cogliere le criticità e le potenzialità relative al territorio dei Comuni confinanti.

Per quanto riguarda la coerenza interna, la maggior parte delle volte non risulta neanche considerata, né tanto meno viene colta l'occasione per redigere in modo coordinato le diverse pianificazioni di livello comunale.

Altro grande assente del processo riguarda il previsto capitolo delle alternative; queste non sono mai considerate essendo le decisioni già prese secondo altre priorità.

Tutto ciò comporta che nelle fasi realizzative, gli operatori, il cui principale strumento di lavoro è il piano urbanistico comunale, non acquisiscono le informazioni necessarie per garantire gli obiettivi di sostenibilità individuati dalla VAS.

Autorità competente e procedente

La principale criticità è generata dalla definizione poco chiara delle figure dell'Autorità competente e Autorità procedente, riunite nell'ente che propone il piano, ma che in realtà non svolgono in modo corretto le loro funzioni autonome e distinte. Tale problematica diviene maggiormente evidente nella redazione del parere motivato finale, che risulta sempre positivo.

Redazione VAS e piano assegnati al medesimo professionista

Analoghe considerazioni riguardano la circostanza in cui VAS e P/P sono redatti dallo stesso professionista. Appare ovvio il conflitto tra chi propone certe scelte di interventi sul territorio e

chi ne deve garantire la sostenibilità, anche solo in termini di competenza che quindi rischia di contraddire i principi fondamentali della VAS. Tuttavia, non essendo esplicitamente vietato dalla normativa, molti Comuni affidano gli incarichi per il P/P e per la VAS allo stesso professionista o studio di professionisti. Inoltre, così come è risultato evidente nel tempo per la redazione degli studi di impatto ambientale, un buon Rapporto Ambientale dovrebbe essere redatto da più professionalità esperte in diverse materie che lavorano in modo sinergico.

Rispetto della procedura

Altra criticità del processo di VAS è il mancato rispetto della procedura definita dalla normativa regionale, in particolare per quanto riguarda i tempi procedurali e la pubblicità della documentazione. Nella maggior parte dei casi il documento di scoping non viene messo a disposizione prima della conferenza di valutazione iniziale. A volte la proposta di piano e di rapporto ambientale non vengono del tutto messi a disposizione; in altri casi viene messo a disposizione solo il rapporto ambientale ma non la proposta di piano, adducendo come motivazione la necessità di evitare speculazioni edilizie antecedenti l'adozione del piano. In tutti questi casi il limitato tempo a disposizione e/o l'assenza di documentazione, rendono difficile, se non impossibile, fornire un contributo in merito ai contenuti del Piano e alla valutazione degli effetti ambientali da parte di ARPA, tale problematica risulta molto evidente con le Verifiche di Assoggettabilità alla VAS.

La verbalizzazione delle osservazioni espresse in sede di conferenza di valutazione rappresenta una ulteriore criticità: i verbali delle conferenze, quando redatti, solitamente non sono condivisi né inviati ai partecipanti.

Il parere motivato rappresenta un'ulteriore criticità dovuta al fatto che l'Autorità competente per la VAS, a cui compete la formulazione, è in genere individuata tra i funzionari o gli assessori dell'Amministrazione comunale (spesso il responsabile dell'ufficio tecnico o l'assessore all'ambiente). Di conseguenza il parere risulta sempre positivo e solo raramente positivo con condizioni. Vi sono infine pareri motivati positivi condizionati al recepimento delle osservazioni dei soggetti partecipanti al processo di VAS, recepimento di cui tuttavia non si trova riscontro nel Piano successivamente adottato.

A parte alcune rare eccezioni, non vengono prodotte controdeduzioni alle osservazioni presentate. Si registra, anzi, la necessità di ribadire in sede di osservazioni al Piano adottato quanto già espresso durante il processo di VAS.

Obiettivi di sostenibilità

Si osserva una notevole varietà di obiettivi, spesso poco contestualizzati o di livello troppo alto; occorrerebbe fare chiarezza sugli obiettivi cui fare riferimento e fornire indicazioni precise ai Comuni.

Contenuti della VAS

I contenuti della documentazione prodotta durante il processo di VAS (documento di scoping e rapporto ambientale) sono spesso insoddisfacenti. Essi, infatti, tendono per lo più a concentrarsi sulla descrizione dello stato dell'ambiente e non sempre a scala comunale. Il documento di scoping spesso include solo lo schema metodologico del processo di VAS, quindi risulta carente rispetto ai contenuti previsti dalla normativa regionale. A volte il rapporto ambientale manca della valutazione degli effetti ambientali e del piano di monitoraggio, più spesso manca il capitolo delle alternative.

Rapporto ambientale

L'indice del rapporto ambientale proposto dalla normativa sulla VAS non viene quasi mai rispettato.

La valutazione e quantificazione degli effetti ambientali derivanti dalle azioni proposte dal P/P è spesso disomogenea, sommaria e di tipo qualitativo. La valutazione e la conseguente definizione degli indicatori per il monitoraggio spesso non sono correlate né agli obiettivi preposti, né alle effettive scelte operate dal p/p. In particolare il monitoraggio è spesso ridotto ad un aggiornamento dello stato dell'ambiente a scala comunale.

Risulta indispensabile definire una metodologia, il più possibile oggettiva ed univoca, finalizzata alla quantificazione degli effetti ambientali delle azioni di Piano, mediante la quale valutare gli effetti ambientali delle azioni proposte e di conseguenza poter effettivamente scegliere azioni alternative, compensazioni o mitigazioni.

Le alternative di Piano non vengono mai individuate né valutate in maniera idonea.

Non vengono mai previste idonee compensazioni e mitigazioni, frequentemente intese come sinonimi; inoltre spesso le poche compensazioni previste non sono di tipo ambientale.

Il monitoraggio non è mai definito nei suoi contenuti operativi. Del piano di monitoraggio proposto dai comuni, vengono evidenziati solo gli indicatori di contesto (mai popolati) e in qualche caso la tempistica di reporting. Mai vengono previste le risorse economiche e umane impegnate in questa attività.

Sistema di monitoraggio

Fino ad oggi non si hanno notizie in merito all'attuazione dei monitoraggi previsti nei rapporti ambientali, né per quanto riguarda i PGT più datati, né per i PGT di più recente approvazione, in cui spesso la documentazione prodotta prevede monitoraggi con cadenza annuale o semestrale.

I piani di monitoraggio

Per quanto attiene alla definizione del sistema di monitoraggio si è osservato che di solito consiste in un elenco di indicatori, spesso solo di contesto, non rappresentativi, quasi mai popolati o popolabili e finalizzati all'aggiornamento dello stato dell'ambiente a scala comunale.

Spesso non viene riscontrata una coerenza tra gli indicatori del PGT e gli indicatori dei Piani territoriali sovraordinati.

La copertura dei costi e delle risorse necessarie per lo svolgimento delle attività di monitoraggio non viene mai definita, indice del fatto che nella realtà le attività di monitoraggio non intervengono efficacemente sull'attuazione dei P/P.

Partecipazione

Alla luce di quanto riscontrato dalla lettura di numerosi documenti di VAS si ribadisce l'importanza di migliorare la partecipazione, prevedendo un effettivo coinvolgimento dei cittadini nelle scelte di governo del territorio.

Informazione e comunicazione

Le attività di comunicazione e informazione dovrebbero essere potenziate mediante strumenti che permettano alla "partecipazione" di non essere considerata un atto puramente formale e che impegnino tutti gli attori del processo ad inserire la sostenibilità ambientale, sociale ed economica nelle scelte e nelle proposte. Il concetto di sostenibilità ambientale, ormai strettamente legato alla qualità della vita dei cittadini, vede gli stessi come protagonisti dell'intero iter ed a maggior ragione è quindi fondamentale una adeguata informazione dei diversi passaggi fino all'approvazione ed al monitoraggio del PGT.

In tema di comunicazione si ribadisce che sarebbe opportuno mettere a disposizione di tutti i soggetti competenti in materia ambientale il parere motivato/dichiarazione di sintesi e soprattutto il parere motivato finale/dichiarazione di sintesi finale, definendone meglio contenuti e differenze, così come si reputa opportuno che venga migliorata la comunicazione delle scelte finali.

La governance del processo: la VAS nei piccoli comuni (fino a 2000 abitanti)

Si considera opportuna una riflessione sull'utilità o sul carattere del processo di VAS per i piccoli Comuni, nei quali si sono osservati i casi più critici dal punto di vista procedurale e contenutistico.

Le compensazioni ambientali

Si osserva il prevalere di una logica per cui tutte le trasformazioni del territorio sono ritenute possibili, purché accompagnate da mitigazioni e compensazioni. In questi casi la separazione

tra P/P e VAS è netta, nel senso che la VAS si limita ad individuare a grandi linee le mitigazioni o le compensazioni di scelte già fissate e non modificabili.

Per molti professionisti non risulta chiara la differenza tra mitigazioni e compensazioni e queste ultime vengono spesso intese come azioni atte a ridurre alcuni effetti derivanti dalle trasformazioni previste.

Laddove le compensazioni vengono correttamente intese spesso non riguardano il sistema ambientale e non hanno funzione di miglioramenti del medesimo ma consistono in interventi sulle infrastrutture e sui servizi comunali o in monetizzazioni. Sarebbe quindi opportuno definire chiaramente la relazione tra le opere di compensazione e il sistema ambientale (con particolare riferimento alla rete ecologica e alle aree naturali protette).

Raramente vengono previsti nei piani di monitoraggio indicatori qualitativi e quantitativi finalizzati alla verifica nel tempo della corretta realizzazione delle mitigazioni e compensazioni previste.

Verifiche di assoggettabilità

E' necessario definire con maggior chiarezza quando escludere e quando sottoporre a VAS un P/P in quanto spesso la discrezionalità in capo ai Comuni è causa di situazioni di non sostenibilità ambientale nel territorio. E' inoltre indispensabile definire in modo dettagliato il campo di applicazione della verifica di assoggettabilità, ovvero cosa si intende per "piccole aree a livello locale" e "modifiche minori" e infine definire i contenuti della documentazione da predisporre.

VIA - VAS - VINCA: coordinamento tra le procedure

E' necessaria una riflessione sulle interazioni tra i diversi procedimenti, nell'ottica di evitare la duplicazione delle valutazioni, così come peraltro previsto dalla Direttiva 2001/42/CE, e di prevedere un unico sistema omogeneo di monitoraggio del P/P e di opere di mitigazione e compensazione ambientale.

Per quanto riguarda la semplificazione tra le diverse procedure non si può non ricordare la procedura di VIA che dovrebbe tener conto sin dalle prime fasi progettuali di quanto emerso dal processo di VAS, sia in fase di elaborazione che in fase di attuazione del piano, coi relativi risultati del monitoraggio, e che il monitoraggio VIA dovrebbe essere anch'esso previsto e realizzato in coordinamento e interattivamente con quello della VAS.

ARPA Veneto

Si evidenziano alcune difficoltà di integrazione della procedura di VAS nel processo di formazione dei piani e programmi. Permane ancora talvolta una ridotta sensibilità nei confronti della procedura di VAS, con il coinvolgimento del valutatore che avviene spesso in fasi avanzate del percorso di progettazione e realizzazione dei piani e programmi e non già nelle fasi preliminari.

A livello di contenuti si osserva frequentemente:

- utilizzo di informazioni territoriali e dati non sempre adeguatamente aggiornati;
- utilizzo di un gran numero di indicatori di contesto non sempre adeguati alle finalità della VAS, probabilmente per la immediata disponibilità di questi indicatori nel panorama informativo regionale;
- limitato impiego di indicatori di processo e di indicatori di variazione di contesto per rappresentare efficacemente l'attuazione delle azioni di piano e il raggiungimento degli obiettivi nonché eventuali impatti che insorgessero durante l'attuazione del Piano/Programma stesso;
- progettazione di piani di monitoraggio poco adeguati sia sul piano dei contenuti che della fattibilità operativa e quindi scarsamente efficaci per supportare la verifica e l'aggiornamento del piano o programma;

In merito alle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate non viene data, generalmente, adeguata informazione e divulgazione.

Si rileva inoltre una particolare propensione a focalizzare la valutazione soprattutto sulle questioni ambientali mentre le valutazioni degli aspetti sociali e sanitari sono prevalentemente assenti.

ARPA Friuli Venezia Giulia

Nonostante in questi ultimi anni, nell'applicazione del processo di VAS in Friuli Venezia Giulia, si siano riscontrati dei miglioramenti, permangono molti casi in cui tale processo è ritenuto un appesantimento procedimentale invece che un'opportunità volta a migliorare la pianificazione/programmazione, non solo dal punto di vista ambientale.

Si è rilevato inoltre che, a volte, il processo di VAS non viene svolto durante la fase preparatoria del piano o programma, come previsto dalla normativa vigente, ma in un secondo momento, quando le scelte sono già state effettuate o, in alcuni casi, addirittura successivamente all'espletamento della procedura di VIA; in questi casi i Rapporti ambientali di VAS presentano obiettivi di piano e, specialmente, obiettivi di sostenibilità, forzatamente, ed a volte non adeguatamente, associati alle azioni precedentemente decise.

Permangono, peraltro, casi di Rapporti ambientali nei quali l'analisi del contesto si configura come una relazione sullo stato dell'ambiente fine a se stessa, contenente descrizioni di tematiche non pertinenti al piano e dati spesso non aggiornati. Frequentemente l'analisi delle alternative viene eseguita unicamente allo scopo di rappresentare le previsioni di piano quale soluzione ideale, contrapposta agli svantaggi dell'opzione zero. Le analisi di coerenza vengono spesso presentate esclusivamente in formato di matrici riportanti un giudizio di coerenza/incoerenza, senza poi descrivere se, e come, le eventuali incoerenze siano state gestite. Anche la valutazione degli impatti/effetti indotti dal piano/programma, solo di tipo qualitativo, viene presentata con matrici cromatiche e, mancando un apposito paragrafo che riporti una seppur sintetica descrizione delle metodologie e dei criteri impiegati e le motivazioni che hanno portato all'assegnazione dei vari giudizi, non risulta possibile ripercorrere le valutazioni effettuate.

Inoltre, tranne rarissimi casi virtuosi, i previsti ed approvati piani di monitoraggio di VAS non vengono effettuati o perlomeno non si ha evidenza alcuna della loro attuazione.

Tra le criticità si rileva che diverse Amministrazioni Comunali effettuano la verifica di assoggettabilità alla VAS ed approvano piani e/o varianti ai loro strumenti di pianificazione urbanistica senza consultare nessun soggetto competente in materia ambientale. Nelle delibere di approvazione viene spiegata tale decisione riferendosi al fatto che nella L.R. 16/2008, sopra citata, per la verifica di assoggettabilità non è previsto esplicitamente (come invece lo è nel D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – art. 6 commi 3 e 3 bis e art. 12) l'obbligo della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale. Tale norma regionale stabilisce che *“l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente”* (L. R. 16/2008 art. 4, comma 3).

Emilia-Romagna

In generale il processo di VAS in Emilia-Romagna è abbastanza consolidato e contribuisce attivamente al miglioramento delle scelte di piano o programma anche se non è sempre in grado di incidere in modo significativo. Sul territorio regionale non vi è omogeneità nei contenuti dei rapporti ambientali, ma i livelli regionali e provinciali esprimono mediamente una buona qualità nei documenti di pianificazione e programmazione prodotti. La pianificazione locale recente ha anch'essa elevato notevolmente la qualità del processo di VAS grazie agli strumenti normativi che vigono sin dal 2000 in regione che, come detto, hanno anticipato i contenuti della direttiva europea.

Si riscontra a volte la difficoltà di affiancare alla fase di pianificazione il processo di VAS che arriva spesso a posteriori, non riuscendo ad incidere sulla costruzione dei contenuti e delle scelte di piano ma potendo agire solo sulle questioni macro ormai definite.

I piani di monitoraggio sono molto disomogenei e, a volte, sono più incentrati nel monitorare l'applicazione del piano o programma piuttosto che i suoi effetti ambientali.

ARPA Liguria

Ad oggi di fatto non risultano pianificazioni approvate in cui è realizzato il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), e/o le eventuali azioni di mitigazioni e relativi report secondo le cadenze dichiarate sul RA.

A tale riguardo, in sede regionale, al comma 5 dell'art.14 della lr 32/2012 è previsto che

“5. Gli esiti del monitoraggio sono condizione di procedibilità delle modifiche e degli aggiornamenti di piani o programmi sottoposti alle procedure di VAS e di verifica di assoggettabilità di cui alla presente legge.”.

Riguardo al coinvolgimento di ARPAL, la lr 32/2012 prevede che il “proponente individui le risorse necessarie per il monitoraggio ed avvalendosi di ARPAL effettui il monitoraggio con oneri a proprio carico”, ma ad oggi in nessun caso sono indicate le risorse dedicate per tali attività di monitoraggio, o sono definite le modalità di ricorrere ai servizi di ARPAL.

La documentazione inerente la pianificazione dei piccoli comuni risulta spesso critica nei contenuti, per esempio i Rapporti Ambientali risultano carenti nell'analisi delle componenti ambientali. Gli effetti ambientali sono individuati genericamente o in parte sul RA, e ne consegue una progettazione sommaria del PMA, dove la scelta degli indicatori è slegata dagli obiettivi ambientali, e la modalità di popolazione degli indicatori raramente è descritta.

Per le procedure VAS provinciali, l'Agenzia raramente è stata coinvolta come ente competente in materia ambientale.

Per le VAS regionali, l'Agenzia partecipa con pareri e osservazioni alle fasi di valutazione del rapporto preliminare e del rapporto ambientale, mentre la verifica di ottemperanza delle prescrizioni di VAS sono gestite dall'autorità competente.

ARPA Toscana

Varie criticità sono state riscontrate nelle procedure di VAS, se ne segnalano alcune:

- si rileva la difficoltà da parte dei soggetti coinvolti nei procedimenti di VAS di incidere in modo sostanziale sul p/p. Il contributo di ARPAT, specialmente nel ruolo di soggetto competente in materia ambientale ha l'obiettivo di verificare nel merito i documenti di VAS e spesso segnala carenze e suggerisce integrazioni che non sempre i Proponenti fanno proprie;
- in particolare modo per i piani comunali ma anche spesso per i p/p degli altri livelli, si rileva la mancanza di uno studio sufficientemente approfondito degli aspetti ambientali, sia per quanto riguarda il contesto sia per la valutazione degli impatti. In generale sembra che lo spirito della procedura di VAS, così come prevista dalla norma, non sia compreso. Le osservazioni sono “subite” invece che rappresentare un'occasione di confronto e di arricchimento dei p/p stessi;
- in particolare modo per i piani comunali, ma anche spesso per i p/p degli altri livelli, si rileva, in generale, una scarsa qualità della documentazione di VAS. Oltre alla poca chiarezza nel descrivere le relazioni tra obiettivi e azioni conseguenti, molto spesso manca l'individuazione di indicatori di contesto e di verifica degli impatti significativi, da utilizzare nella fase di monitoraggio e della verifica del raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale. La frequente mancanza di individuazione delle responsabilità, dei ruoli e delle risorse per la realizzazione del monitoraggio, come delle modalità di svolgimento dello stesso e delle eventuali misure correttive da individuare rappresenta

elemento di forte criticità per il monitoraggio dell'evoluzione del p/p e per il suo “reindirizzo”. Quasi mai sono trattate le ragioni delle alternative scelte;

- l'esperienza di questi anni ha evidenziato, soprattutto a livello territoriale, come le Amministrazioni locali decidano di mandare a VAS (e verifica di assoggettabilità) la maggior parte delle modifiche dei Piani urbanistici.

Sarebbe necessario che la normativa definisse con maggior chiarezza i casi di esclusione da VAS e da verifica, ovvero cosa si debba intendere per “piccole aree a livello locale” e “modifiche minori” (rif. D.Lgs. 152/2006 art. 6 c. 3, L.R. 10/2010 art. 5 c.3);

Da aggiungere che tale modus operandi spesso impedisce una verifica complessiva della trasformazione del territorio, che si compie a seguito dell'insieme delle singole modifiche approvate.

Soprattutto per i p/p comunali sarebbe utile la redazione da parte della Regione del Regolamento previsto dalla L.R. 10/2010, così da costituire riferimento per i Proponenti.

ARPA Umbria (aggiornata al 2011)

In base alle esperienze operative in regione è possibile evidenziare alcune criticità prevalenti:

- una generale scarsa esperienza in materia di “valutazione ambientale”: nel corso dei processi di pianificazione si è riscontrata in genere una limitata esperienza in materia di valutazione ambientale di enti e soggetti coinvolti. Questo scarso livello interessa sia i soggetti proponenti che spesso quelli competenti in materia ambientale generando fasi di scoping talvolta inefficaci e poco significative.

Il concetto di VAS come processo che accompagna il P/P in tutto il suo ciclo di vita è inoltre ancora poco condiviso da tutti i soggetti interessati e necessita di una costante azione di supporto e affiancamento per ottimizzarne le fasi e le finalità.

- Disponibilità contenuta di dati ambientali omogenei alle varie scale di analisi: la qualità delle analisi ambientali di contesto producibili è a volte di difficile attuazione per la mancanza di dati omogenei e diffusi. Il livello minimo di conoscenza è oggi spesso quello comunale mentre la domanda di informazione è il più delle volte localizzata a scala ancora inferiore; si rende quindi necessario sviluppare metodologie analitiche in grado di portare la lettura delle dinamiche ambientali territoriali anche a livello sub comunale il che tra l'altro presuppone di riconsiderare l'organizzazione, interpretazione e utilizzazione dei dati ambientali in modo più dettagliato e coerente con le finalità della VAS
- Si assiste in genere ad una scarsa propensione a considerare il “monitoraggio” come parte realmente integrante della VAS. A volte i rapporti ambientali sono integrati da piani di monitoraggio approssimativi, con indicatori non quantificati o solo in parte definiti in termini di target e procedura di popolamento. Si sottovaluta l'importanza di definire tempi, frequenza e modalità del monitoraggio che spesso non sono definiti. Altro elemento sottovalutato è quello dei costi di gestione di un vero e proprio “sistema di monitoraggio del piano” che comprende personale da coinvolgere in forma stabile per la raccolta ed elaborazione dei dati, la produzione di output periodici di monitoraggio e per la retroazione al soggetto precedente.
- Un certo “Gigantismo” dei Rapporti ambientali che coprono vaste aree informative a volte poco coerente con il piano in esame e con i suoi obiettivi. Diversi rapporti non colgono il vero approccio della VAS; presentano trattazioni generiche, obiettivi ambientali poco focalizzati e strategie solo parzialmente abbozzate. Manca inoltre un collegamento chiaro e pertinente tra le analisi del contesto, gli obiettivi del piano, le azioni necessarie a raggiungerli e gli indicatori di monitoraggio proposti.
- In generale quindi il processo di VAS non sempre è visto come un momento di valorizzazione e di ricchezza per la pianificazione in essere ma continua a rappresentare una sovrapposizione faticosa e poco finalizzata penalizzata tra l'altro da tecniche e metodologie ancora poco supportate dall'esperienza pratica. E' una situazione in cui in

futuro gioca un ruolo strategico il lavoro capillare delle agenzie per sviluppare una base metodologica uniforme e mirata che possa essere diffusa attraverso azioni sperimentali e formative.

ARPA Lazio

A livello generale si riscontra una scarsa conoscenza del processo e della sua finalità da parte delle Autorità proponenti, dei progettisti/pianificatori e dei consulenti che elaborano la documentazione (Rapporto preliminare e ambientale).

Non risulta presente a livello regionale una definizione degli obiettivi di sostenibilità e questo determina delle difficoltà a correlare gli obiettivi del piano con quelli generali, a valutare l'efficacia delle azioni di piano e la coerenza con gli strumenti di pianificazione.

Una difficoltà è legata all'elevato numero di istruttorie di verifica di assoggettabilità a VAS che, tra l'altro, spesso insistono su aree limitrofe ma vengono valutate singolarmente.

Si riscontra l'assenza di un completo quadro informativo sullo stato dell'ambiente, sia a livello di tematiche che a livello di scala territoriale, in grado di supportare la procedura di VAS e successivamente la fase di monitoraggio.

ARTA Abruzzo

Benché i procedimenti di Valutazione Ambientale avviati siano numerosi, alcuni dei quali intrapresi da anni, non si hanno molte informazioni circa le attività di monitoraggio che erano state previste nel rapporto ambientale approvato. Molto spesso, infatti, gli indicatori previsti nel monitoraggio sono carenti e solo raramente è stato individuato il soggetto che effettuerà le operazioni previste per tale attività, rimandando ad un successivo accordo tra le parti, non ancora mai pervenuto, per la definizione dei ruoli.

Per questo motivo, si può soltanto stimare l'impatto che le attività che dovranno essere eseguite da ARTA Abruzzo in merito potranno avere sui compiti istituzionali e sulle altre funzioni già normalmente svolte dall'Agenzia e ritenere che l'avvio del monitoraggio dei numerosi piani/programmi assoggettati a VAS potrà costituire un momento critico. Al momento solo il monitoraggio del Piano di Tutela delle Acque ha previsto il coinvolgimento diretto dell'Agenzia che, mediante apposita convenzione con la Regione Abruzzo, tra fine 2014 e primo periodo del 2015, ha provveduto a popolare gli indicatori individuati dall'Autorità Competente nel procedimento VAS. Tuttavia, il relativo report periodico non è stato ancora ricevuto e, pertanto, non è stato pubblicato sul sito dell'ARTA, in riferimento all'art. 18 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

ARPA Puglia

L'attenzione della Regione Puglia alla tematica della valutazione ambientale strategica negli ultimi tre anni è stata significativa e ha prodotto numerosi risultati.

- Innanzi tutto il legislatore regionale ha provveduto all'adeguamento sistematico del quadro normativo in materia di valutazione ambientale strategica attraverso la legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), il Regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18, la Circolare n. 1/2014 emanata con DGR n. 2570/2014, riportati al par. 1.1.
- A sostegno delle attività istituzionali degli Enti Locali, dell'attività dei professionisti e delle esigenze di conoscenza e trasparenza dei cittadini pugliesi, i diversi settori regionali che a vario titolo intervengono nel governo del territorio, ciascuno per gli ambiti e gli aspetti di specifica competenza, promuovono la diffusione di una base di conoscenza condivisa e certificata del territorio e delle sue dinamiche di trasformazione, indispensabile per garantire percorsi decisionali semplici ed efficaci, costruita in maniera integrata, gestita e resa disponibile attraverso un Sistema Informativo che è nel contempo portale di accesso sia alla banca dati territoriale e ai

suoi continui aggiornamenti che ai servizi a carattere territoriale, assicurando la rappresentazione in modo unitario, coerente e cogente delle scelte di valenza territoriale connesse alla competenza di ciascun Servizio regionale.

- Al fine di rispondere a un fabbisogno formativo dei tecnici degli Enti locali la Regione si è impegnata in attività su tutto il territorio regionale in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (PON GAS 2007/2013) e con Formez PA (FSE 2007/2013).

Le criticità che permangono in linea generale attengono a:

- Mancanza del documento di strategia regionale per la sostenibilità ambientale
- Quasi totale assenza nei Rapporti Ambientali dell'analisi della componente Ambiente e Salute
- Mancanza di quadri condivisi di conoscenza ambientale a livello regionale e provinciale dei dati per la caratterizzazione ambientale
- Frequente mancanza di raccordo tra attività di pianificazione e attività di valutazione; la valutazione comincia quando le scelte di pianificazione sono già compiute. Questo comporta lo spostamento dell'attenzione sulla ricerca di misure di mitigazione invece che su un'impostazione strategica.
- Non viene praticata la concatenazione della valutazione tra i diversi livelli dei piani e tra i piani e i progetti, producendo duplicazioni nelle valutazioni.
- Riguardo al Rapporto Ambientale:
 - Le alternative non sono quasi mai definite. Viene generalmente valutata un'unica soluzione in alternativa all'ipotesi 0.
 - I piani di monitoraggio sono in generale carenti, spesso contengono indicatori non pertinenti al Piano e soprattutto non sono quasi mai attuati.
 - Gli obiettivi sono generici spesso non pertinenti e pertanto difficilmente misurabili.

ARPA Sardegna

In base all'esperienza maturata in questi anni di coinvolgimento nel processo di VAS di Piani e Programmi, si sono osservate, nell'applicazione della VAS a livello regionale e locale, diverse criticità:

- Spesso la procedura di VAS non è integrata nel processo di pianificazione fin dall'inizio ma in corso d'opera, laddove alcune scelte sono già compiute. Le scelte fatte nei Piani quasi mai discendono da quanto emerge dall'analisi ambientale (punti di forza, punti di debolezza opportunità e minacce).
- I Rapporti Ambientali risultano carenti nell'analisi delle componenti ambientali e sul monitoraggio, sia per quanto riguarda definizione di indicatori efficaci e realmente popolabili che per la definizione di Target di riferimento e l'individuazione delle risorse per il monitoraggio. Gli indicatori spesso non sono quantificati o presentano una scala territoriale non adeguata all'ambito territoriale del Piano. Tale carenza si registra in molti casi, specie nelle VAS dei Piani Comunali, anche quando vengono date indicazioni su come predisporre l'analisi ambientale, dai soggetti competenti in materia ambientale, nella fase di scoping.
- I dati ambientali della Regione ad oggi non sempre sono ben organizzati e strutturati e non sono facilmente accessibili alle autorità proponenti che devono affrontare il procedimento della VAS. Tale difficoltà sarà a breve colmata dalla ristrutturazione del Sistema Informativo Regionale Ambientale.

ARPA Campania

In molti casi non viene compreso a pieno il significato della procedura di VAS quale strumento per limitare gli effetti negativi sull'ambiente connessi all'attuazione di un piano/programma ma piuttosto si considera la procedura un mero adempimento burocratico

così che qualsiasi osservazione formulata dall'agenzia viene interpretata come impedimento alle scelte progettuali proposte. Inoltre in molti casi la procedura non viene riferita alle specifiche realtà ambientali/territoriali pertanto la scelta di tematiche, indicatori, obiettivi di sostenibilità ambientale risultano generici e poco pertinenti.

L'Agenzia, sin dalla fase di scoping, ha sempre cercato di instaurare un rapporto collaborativo con le autorità procedenti/proponenti al fine di costruire un percorso condiviso.

La reale criticità appare connessa ai piani di monitoraggio che vengono redatti nell'ambito del rapporto ambientale ma per i quali poi non si hanno riscontri in fase di attuazione né appare chiaro chi sia effettivamente demandato alla realizzazione ed al controllo di quanto previsto in fase di valutazione

ARPA Basilicata

Come già evidenziato, la Regione Basilicata non si è dotata di una legge regionale sulla VAS. Questo aspetto può rappresentare un elemento di debolezza delle procedure. Una norma a scala locale, infatti, potrebbe definire con maggior dettaglio i ruoli ed i contributi dei diversi soggetti coinvolti nella valutazione oltre che rafforzare una necessaria sinergia di intenti. Non a caso la norma nazionale definisce la valutazione ambientale strategica un "processo", che come tale si fonda, oltre che sulla definizione delle varie attività della procedura, anche su una accurata identificazione degli attori e delle relative competenze.

ARPA Calabria

Con particolare riferimento alle procedure di pianificazione comunale, si evidenziano le principali criticità riscontrate nelle applicazioni di VAS:

- I rapporti ambientali presentano generalmente una trattazione generica senza che venga effettuato un approfondimento delle situazioni di criticità ambientali alla scala comunale.
- I piani risultano privi delle indicazioni relative alla sussistenza delle risorse (economiche e umane) necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio ambientale.
- Gli indicatori, quasi sempre, non sono organizzati in uno specifico piano di monitoraggio che consenta di definire le modifiche dello stato dell'ambiente (indicatori di contesto) e la registrazione degli effetti dell'attuazione del piano (indicatori prestazionali); inoltre, spesso mancano le fonti per il popolamento.
- Molto spesso non si ha riscontro delle osservazioni formulate da Arpacal in ordine al sistema di monitoraggio VAS.

ARPA Sicilia

In linea di massima le principali criticità riscontrate possono essere sintetizzate nelle seguenti:

- In esecuzione della legge e del regolamento (D. Pres. R.S. 8 luglio 2014, n. 23, art. 7), la valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma. L'individuazione di tale decorrenza (contestualmente) spesso comporta che il RA e la sintesi non tecnica del p/p vengano compilati in maniera sommaria, generalizzata e priva dei contenuti connessi alle effettive scelte del p/p, riducendo la procedura VAS a un mero adempimento burocratico che spesso si conclude prima che il p/p sia completato in ogni sua parte. In tali situazioni l'assenza di complete informazioni e, in alcuni casi, dell'intera documentazione, vanificano ogni possibile sforzo dell'Agenzia (e delle altre ACMA) a fornire un contributo di merito sui contenuti del Piano e sulla valutazione degli effetti ambientali.
- Basso coinvolgimento del pubblico nella formazione del piano/programma (ad esempio nella scelta e nella valutazione delle alternative);
- Ristretti termini temporali assegnati ai soggetti competenti in materia ambientale per la consultazione nelle diverse fasi della procedura VAS;

- Mancanza di una regolamentazione della partecipazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico dopo l'adozione/approvazione del piano/programma (monitoraggio e misure correttive del piano/programma);
- Mancanza di indicazioni sui ruoli dell'Autorità competente, dell'Autorità procedente/proponente, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico nel monitoraggio dei piani e programmi;
- I piani risultano privi delle indicazioni relative alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione e la gestione del Piano di monitoraggio ambientale.
- Ampio oggetto della disciplina. L'art.6, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. spesso porta l'autorità competente a estendere la VAS anche a singoli progetti la cui approvazione avviene in variante allo strumento urbanistico e, spesso, già sottoposti alle specifiche valutazioni ambientali (valutazione d'impatto ambientale e, ove occorre, valutazione di incidenza).

Inoltre nei rapporti ambientali si registra una diffusa generalizzazione nell'individuazione:

- dell'ambito di influenza ambientale e territoriale del piano/programma;
- degli obiettivi di protezione ambientale.

Generalizzazione che non porta spesso ad una mirata identificazione degli effetti significativi ambientali pertinenti al piano/programma e, di conseguenza, ad una accurata individuazione delle misure di mitigazione/compensazione/monitoraggio.

Nello stesso tempo si riscontra la mancanza di proposte alternative inserite nel p/p e della conseguente loro valutazione a supporto della scelta delle azioni del piano/programma.

**Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
Programma triennale 2014-2016**

**Macroarea A "Regolamentazione e uniformazione" - Area 4) Valutazioni
Gruppo di Lavoro Interagenziale 23 VAS**

Prodotto

**"QUADRO DELLE NORMATIVE REGIONALI IN MATERIA DI VAS, RUOLI E
ATTIVITA' DELLE AGENZIE AMBIENTALI E CRITICITA' RISCONTRATE
NELLE APPLICAZIONI DI VAS"**

Nota di sintesi

Rev. del 16/11/2016

Sommario. 1. Informazioni generali – 2. Sintetica descrizione del prodotto – 3. Processo di validazione del prodotto – 4. Proposta dello strumento formale per l'adozione del prodotto da parte del CF - 5. Diffusione del prodotto – 6. Eventuale condivisione con soggetti esterni – 7. Trasmissione amministrazioni centrali/territoriali – 8. Parere del GIV e del CTP

1. Informazioni generali

Il rapporto "Quadro delle normative regionali in materia di VAS, ruoli e attività delle Agenzie ambientali e criticità riscontrate nelle applicazioni di VAS" è un prodotto delle attività del Gruppo di Lavoro Interagenziale (GdLI) 23 VAS previsto nel Programma Triennale di attività 2014-2016 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, Macroarea A "Regolamentazione e uniformazione" - Area 4) Valutazioni.

Al GdLI, coordinato da ISPRA, Settore Valutazione Piani e Programmi, partecipano le ARPA di Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Sicilia.

Il rapporto costituisce aggiornamento e integrazione del Rapporto ISPRA – ARPA/APPA 143/2011 "Prima ricognizione del quadro normativo sulla VAS, stato dell'arte dei ruoli e delle attività delle Agenzie e criticità riscontrate nelle applicazioni di VAS", prodotto dal Gruppo di Lavoro Interagenziale "Monitoraggio piani VAS", nell'ambito del Programma triennale 2010 - 2012 del Sistema Agenziale.

Il Gruppo di Lavoro 23 VAS del Programma Triennale 2014-2016, avendo previsto di avviare le attività con una riflessione sulle principali criticità riscontrate nelle applicazioni di VAS a cui le Agenzie hanno partecipato, da cui trarre indicazioni per l'impostazione e lo svolgimento delle attività, ha deciso di finalizzare tale riflessione, anche, all'aggiornamento/integrazione del Rapporto del 2011.

Nel processo di aggiornamento/integrazione sono stati coinvolti, anche, i Riferimenti del Gruppo di Lavoro allo scopo di avere un quadro, il più possibile completo, sull'impegno delle Agenzie ambientali nelle VAS rispetto a quanto previsto dalla normativa e sulle principali problematiche riscontrate.

L'aggiornamento si è, quindi, avvalso dell'arricchimento dell'esperienza maturata dalle Agenzie, partecipando alle numerose VAS realizzate nel periodo dal 2011 ad oggi, e della partecipazione ai lavori di ulteriori sette Agenzie: ARPA Emilia Romagna, ARPA Liguria, ARPA Marche, ARPA Sardegna, ARPA Campania, ARPA Calabria e ARPA Valle d'Aosta.

2. Sintetica descrizione del prodotto

Il rapporto è articolato in 3 capitoli,.

Il primo capitolo è suddiviso in 6 paragrafi che trattano i seguenti argomenti:

- la situazione delle normative in materia di VAS a livello regionale a seguito degli adeguamenti al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

l'esame delle normative per quanto in esse stabilito in merito agli aspetti, di seguito elencati, rilevanti per una efficace applicazione della VAS e per il coinvolgimento delle Agenzie ambientali:

- le Autorità competenti individuate per i piani/programmi alle diverse scale territoriali,
- i Soggetti competenti in materia ambientale,
- le modalità di consultazione dei Soggetti e del pubblico,

- il monitoraggio VAS dei piani e programmi,
- il ruolo delle Agenzie ambientali nella VAS e in particolare nel monitoraggio VAS.

Il secondo capitolo è relativo allo stato dell'arte dei ruoli e delle attività che le Agenzie ambientali svolgono nelle applicazioni di VAS.

Il terzo capitolo è dedicato alle principali difficoltà e carenze riscontrate dalle Agenzie nelle stesse applicazioni.

3. Processo di validazione del prodotto

Il rapporto, già aggiornato/integrato con i contributi delle Agenzie che partecipano al Gruppo di Lavoro 23 VAS, è stato inviato il 20 luglio 2015 ai Riferimenti del GdLI delle ARPA di Basilicata, Calabria, Liguria, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta, chiedendo loro di contribuire, al fine di ottenere un prodotto il più possibile completo e quindi, più utile per tutti. Il contributo è stato richiesto, anche, ad ARPA Umbria che, sebbene non formalmente presente tra i Riferimenti del GdLI VAS, aveva partecipato al Gruppo di Lavoro sulla VAS, del precedente Programma triennale, che aveva redatto il Rapporto 143/2011.

A seguito, anche, di successivi solleciti, sono pervenuti i contributi di tutte le Agenzie consultate.

4. Proposta dello strumento formale per l'adozione del prodotto da parte del CF

Il Gruppo di Lavoro estensore ha concordato nel proporre al Comitato Tecnico Permanente che questo documento sia pubblicato come Rapporto tecnico e sia approvato dal Consiglio Federale con "presa d'atto".

5. Diffusione del prodotto

Si propone di inviare il rapporto a tutte le Agenzie ambientali e metterlo a disposizione sui siti web dell'ISPRA e delle Agenzie.

6. Eventuale condivisione con soggetti esterni

Non si ravvisano soggetti esterni con cui condividere il rapporto.

7. Trasmissione amministrazioni centrali/territoriali

Si propone di trasmettere il rapporto per informazione alla Divisione II della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

6. Parere del GIV e del CTP